TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_0849

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Documenti
sul
Governo
di
Udine

849

Carte dimostranti l'Essere Antico, e Moderno

della Città di Udine

in questo Volume Raccolte ec —

Con le sue autentiche, e Legalità

in fine.

Die 5. exeunte Nouembri 1249. Indictione

ij.

In ciuitate Mutine, presentibus D.D.

D.D. Caluiacella, Fratre Iulitheo Cancellario,

et Brisa Iurisperito Episcopi.

Viri Nobiles D. Henricus de Frampert et Simon

de Cucanea pro se, et Ioanne filio q.m D. Conradi

de Sauagnano, Rodulfino de Quals Odolino

de Assemps, Rodulfo filio Stephani de .....

Conrado Iunio Fratre dicti Ioannis, et pro uniuersis

qui interfuerunt morti D. Leonardi de Vrino, et

omnibus aliis ipsorum fautoribus de omni querela

et discordia, que inter eos ex parte una, et ex

Virum Dominum Theutisium Bregantinum J.

Stephani Aquil. et D.D. Cerum, et Constantinum

de Vrino Fratres eius, et Caluimenium, et alios

filios predicti Dni Leonardi de hinc inde fecerunt

pacem.

Hoc saluo, quod nec predicti Ioannes Rodulphus de

Quals, Odolinus de Assemps, Rodulphus filius

Stephani, et Conradus Frater dicti Ioannis, nec eorum

aliquis usque ad dictum terminum, aliquem nec
Mercatum, nec Villam Bonini, nec aliquem, nec
Villam Sauergnani intrare audeat aliqua ratione
Quo quibus omnibus adtendendis, et firmiter obser-
uandis pro predictis D: Henrico, et Simone
de eorum precibus fideiussores fuerunt D:
Arnuinus de Castello, Bitelus de . . . . de Varano
Joannes de Ranula, Jacobus, Odoricus, et Ber-
tolbus de Triano . . . . . de Venzano, Conradus
de Sarillo, Simundus de Joppo Franc: us et Leporus
de Strojanuca matchias, et D: de Brunperch
Fratres, et Rodulphus de Melso.
Tratta da un processo in stampa corso tra li SS. SS. AA
Sauergnani Patrizij Veneti da una, e li SS. SS. Co:
Co: Otone, e Conti di Cergneù, e di Prazza
dall'altra, esistente nella Cancelleria della
Badia.
Adì Li 3. Agosto 1740.

Andrea Asquini di Sacile Canc:
altiere della Badia

1346. 10 Januarij:

Electi fuerunt alij quinque Deputati in Consilio
loco aliorum sic pretentium.

In Foro Nouo electus fuit Nicolaus Canozi
Speciarius. In Foro Veteri Leonardus de Moriollis
In Burgo Aquileje Nicolaus Zogretti
In Burgo Glemone Nicolussius qm Zani
In Burgo Varzani Blasius de Zuano.

Tratta da un Libro antico in Longo coperto di Cartone
intitolato

Summarium Scripturarum Magnifice
Communitatis Utini reddite super privilegiis
Privilegia, et Auctoritatem Communis
in multis
existente in questa Cancellaria della Patria del Friuli.

Udine li 5 Agosto 1740.

Andrea Asquini di Tarcento Canc.
alle Ord. della Patria

1346. 5 Octobris

Generalibus Deputatis ad Regimen quod Consiliarij habentes in hoc plenam Auctoritatem à pleno Arengho illis attributam faciant alios quinque Deputatos, ex quo eorum Officium expirauerat, et sic electi fuerunt ij pro duobus mensibus.

Tratta da un Libro in Longo antichò coperto di Cartone, ed intitolato

Summarium Scripturarum magnifice Communitatis Utini respicientium Priuilegia, et Auctoritatem ciuitatis in multis

existente nella Cancelleria della Patria del Friuli.

Andrea Asquini di Rag.no Sec.o della Patria.

1200. 13 Julij.

Hos decem Arbitri, et iuramento astricti a D: P
Aquilejensi Patriarcha, et omnibus Negenardo
Aquilejensis Ecclesiæ Advocato, et cognoscendo
juratis eiusdem Advocati.

Bregoveæ in ijs Villis habebat Advocatiam,
in Agello Vrino, Buonio, in quibus vnibus
Advocati cum Nunnio Patriarchæ semel in anno
Placitum Advocatiæ placitabant, et quidquid
Luvabantur inter se diudebant ij
ijs de vtroq; sorte iuxta ius interpretis et sani
cautum sensus vsq; huc

Copia dalla Pancarta della Badia di S. Giuliano
Udine li 21 Agosto 1740

Andrea Asquini Pancarteve della
Badia.

Statta Parliamenti Patrie Ton July
Reformata ab ipso Parliamento ano 1429

Rubrica C x.

Magistratus incompetentes minorum providere expiendo fa-
tuum, quod nullus Magistratus, vel Judex minori
annis viginti Curatore careat, et bona domi-
norum sui ipsorum alienare valeat, nec obligare ali-
qua bona, nec unus pro alio fideiussor esse possit
consensu decurionum et maioris partis sui Magistratus
maioribus annis viginti quinque qui ipsi Magistratui
praesunt, sui minores tales non obligentur secundo
formam statuti. Attendentes dictorum minorum fune-
ris indicium obligatum duo infrascripti viri qui ex
ciborum Patrum minorum sui ipsorum minorum
nobis haveve petitum qui tales possidentes ex Boni
viri electi in simul cum ipsis minoribus, videlicet
Antonio Nanove, et alio Bernardo non habentes alteri
medio coram Z: Formum unde, vel eius vicario
alio veri Bernardo seu indicio loci. in quo residant
ive teneantur.

Tratta dal libro delli Statuti della Patria del Friuli. es-
istente in questa Cancellaria.

Udine a. 6. Agosto. 1240.

Andrea Nassivini di Faza ma pro-
thiero di la Cancia.

1456. 9. Mag

Iohannes Mocenico Dei Gratia Dux Venetiarum &.
N. fidelibus, et legalibus Viris Vitaliano de Leo
mando ad Communem Padue Judici, et Nuncio
suis fidelibus dilectis salutem, et dilectionis
affectum. Venerunt ad nos ad presentiam, Viri
Nuncii predicti Communis Padue, Nobis Dominio aliqua
Capitula, que examinavimus, et matura
deliberatione habita ipsa Capitula fecimus Nos confirmari
sicut infrascripta videbitis.

Tenor autem Capitulorum sequitur

Et primo quoniam plerumq: solent Magci D: D: Co:
cum Patre vel Communitate Padue coniungere Causas diversi
delicti, quam primitus contra delinquentes spectat
D: D: Duglatis, Nobilibus, et Communitatibus Padue,
seu quod, et quando unusquisque commissum
est petendo: Cupiens Dicti Duglatis, Nobiles, et Com-
munitates Padue observari in faciendo suo
ofpio, et officium ministrando vel Vicarii de D: D: Co:
cum Patre, vel extra Venetiis pro defensione
suarum Jurisdictionum Deo supplicetur Serenissimo
Dno Dominico Veneziarum quatenus dignetur
specialiter committere, et mandare facere
Magnificis D: D: Communitatibus Padue, et pre-
sentis, quod non debeant in aliquo Jurisdic-
tionibus, et approbatis consuetudinibus ipsarum D: D:
Duglatum, Nobilium, et Communitatis Padue
predicte, et quando aliqua questiones occurrent
seu denunciabuntur ipsis, Magcis D: D: quod
de aliquo Delicto et aliquem committere, quod

huiusmodi querelantes vernaculum ad D. D. Podestatem, Nobiles, et Communitatem Padue, suo quorum, et quarum Iurisdictione facta est, probata est, et ad quos premissa Citationes &c. licti spectat, et pertinet.

A primis respondendum, et voluerunt quod Cum eis facta non fuerunt de Reali coram in Iurisdictione dicti Padue, et ipse Comunitas requirebat, ipse venirent ad illud, ad huius trina citra spectabit, saltem iure appellationis ad ipsum Comunitatem in appellationis &c.

Facta Carta in Stola Legis et de Padua, et stampato. 1646, existente nobis Cancellario Padue.

Data die 8. Aprilis. 1740.

Andrea Asquini di Fagagna
Cancelliere della Podesta.

1474. 24. Maij

Nicolaus Marcello Dei Gratia Dux Venetiarum &
Nobilibus, et Sapientibus Viris Marino Marcello
de suo mandato Locumtenenti Patrie Friuli July
et successoribus suis fidelibus dilectis, &
dilectionis affectum.

Denotamus Vobis in Consilio Decem Rogatorum capti
esse Partem tenoris infrascripti, videlicet &

L'anderà parte, che tutte le Ville predette debbano
abozzar sul Piano Lizonzo denanzi del Castello, e
Fortezza già in la maggior parte fatto, il qual
Castello, e Fortezza sia compito in quello megliori
modo, e modo, che al fatto parerà conferir più
utile con quelli Consultori, Due Fedelissimi della
Patria, e con li Periti di tal fatto cose, acciochè
delle Ville predette possano accommodatamente abo-
gliar ed haver tutte le sue commodità. Nelli
provisti d'abozzamenti commodi, e sufficienti
nelle sue necessità, come per quel modo, che più
presto si dirà, e così ricordano, e richiedono li sopra
nominati Rogatori.

Prima, Siano tre cioè uno per li Prelati, uno
per li Cittadini, ed uno per le Communità
che sono di là del Stato della Patria, e quelle di
là del Tagliamento, perchè quelli di quà siano
eletti di fuori di quelli tre di quà del Tagliamento
debbano far la Dejezione di tutti
li Luoghi di là del Tagliamento, e similmente

li tre di Li del Sagliamento debbano far la
Deposizione di tutti li Luoghi di Zecca del Sagli-
mento &.

Tratta dal Libro mistolato Leggi per la Patria stam-
pate dal 1666. et esistente nella Cancelleria
della Patria.

Udine li 9. Agosto 1740.

Andrea Asquini di Tarcento
Cancelliere della Patria.

1479. die 13 Januarij.

Coram magnifico et Clarissimo Viro D. Christoforo Trono locumtenente Vicarij Curie Temporalis Sancti Julij comparuit Nobilis Jeronimus de Gregorijspro se, et nomine et Nomine Fratris sui, et se dicto nomine gravatus, quod quotidie astringitur ad meas subeundas de die in diem occurrentia in Curia degentium modo, videlicet tamquam Nobilis extra Terram Otini, et tamquam civis in Terra Otini, quod admodum sibi redundat in

Et cum de hoc pluries reclamaverit, et petierit sibi ofitium [illegible] quia dignum privilegio gaudere videtur, videlicet Nobilitatis, et civilitatis, et cum privilegium civilitatis, pro suis damnorum, quam utile sit, maxime his temporibus, quibus Communitas Otini effecta est ingrata, atque beneficij accepti immemor, ita quod Benemerita mala et male merenti bono, quemadmodum ex his, que in diem occurrunt, adiudicari potest.

Ideirco coram predicto Domino locumtenente

rivam, requisacio sicut alias fecit in (illeca
tione dictum privilegium (illibaris, Viriniaris,
et (illadinaris nomine Baris, pro se, fratribus et
pro eorum futuris Descendentibus instanter
declarari debere quod de cetero teneri, tractari
et regulari debeant tamquam simplices Barba-
tores Urbis, et in Honoribus, et oneribus tamquam
(illellani Baris, et Fidelissimi Vassalli Illmi
Illmi Domini)

Quibus auditis, et diligenter consideratis Magni-
fici Dni Locumtenens supradictas petitas
conclusiones requisitione ipsius D. Notarii, et
quod concessa petens non esse derogandas annu-
it ut petitam requisitionem acceptaret, et
declaravit, quod dictus D. Petrus, et eius filij,
et eorum futuri Descendentes de cetero
tamquam Nobiles, et Vassalli Fidelissimi Illmi
Illmi Domini, et non tamquam Cives Urbis
tractari debeant, imponendo perpetuum si-
lentium ipsi (illmunitati, et Universitatibus
eiusdem

eiusdem, quod de predictis Nobilibus, licèt habeant
in Terra Utini se impedire non debeant, & mandant
de predictis omnibus fieri presens publicum
Instrumentum

Antonius Vegnade Cancellarius

Tratta dalla Cancelleria della Camera del Friuli

Andrea Asquini di Tagiacozzo
Cancelliere della Camera.

1532 a 24 Aprile

Hec sunt constitutiones et reformationes edite
per Jo: Consilium magnifice Communitatis
Utinensis sub Regimine magci viri Dñi
Equitis Dñi Andree Vriciani Potestatis Utinensis,
et Provisoris Dñi Dñi Iulij dignissimi
in 1532 a 24 Aprilis circa Consilium, et
gubernium huius Civitatis Utinensis

Formato circa Consilium

Dicte Civitatis

Primo, quod omnes illi qui debeant vocari
de Consilio dicte magnifice Communitatis
debeant esse viri quieti et continui habitatores
cum sua familia predicte Civitatis Utini
per annos ad minus quinque; qui faciant omnes
impositiones, et habeant mera dicte Civitatis
sive sine mixtione, vide Bojanlavel, et habeant
quilibet eorum ydoneum annuum ad minus 20
s Ligantuz: secundum antiquissimam consuetu-
dinem per Consilium dicte Civitatis ad bursalos,

ex óáleotas, modo infrascripto: Dequibus remaneant Consiliarij ex numero Civium ad summam centum, et quinquaginta, et Popularium ad numerum octoginta; Ita quod ipsum Consilium resideat in Personis tam Civium, quam Popularium ad numerum ducentorum triginta; quod tamen Consilium congregari; aut convocari nequeat sine licentia, et interventu Magci: et Clarissimi Ind Locumtenentis pro tempore existentis.

Declarantes, quod in numero Popularium computentur duo Dequeani Popolares, videlicet unus nobilis, et unus plebeus: Item omnes illi, qui erant descripti, et reperiuntur viuere in Consilio Veteri, et quod omnes Consiliarij bene. ves et nouiter describantur, et remaneant descripti in libro magnifici Communitatis secundum ordinem, et quadum conditionis sue: Et quod omnes illi, qui erant antiquitus de Consilio et reperiuntur viui non mortui, remaneant ipso jure de Consilio: Et addantur nouii

rouei Consiliarij in quodcumque numerum prædictorum,
Civium centum quinquaginta, et Artificum, ac
Popularium octuaginta.

Ita Annalibus magni Consilij

Datæ die 24 Julij 1725. Udine, eiusdem Cancellis Alexander
Brunalterchi

Tratta dalla Cancellaria della Carnia del Friuli
Udine li 5 Luglio 1740.

Andrea Asquini di Tagiacco
Cancelliere della Carnia.

Leonardus Lauredanus Dei Gratia Dux Venetiarum.
Nobili et Sapienti Viro Jacobo Cornelio de suo mandato Consiliario Nostro Fidelissimo Salutem et Dilectionis affectum.

Essendone ormai conveniente, che questa nostra fedelissima Patria Nostra, et ciascuno di Voi fedelissimi Cittadini faciano il suo Savio Consiglio, ed eleggano i suoi Deputati, ed Officij, e procurino di suoi ordini vengano à vegetar il tutto con utile, e benefficio loro, meritando con la fineza fede, ed ottima osservazione del vero il Stato Nostro. Abbiamo deliberato, e così volemo e con il Nostro Collegio di X.ci, e con la Zonta convocheremo, che Sabbato fatto intendere à tutti quelli fedelissimi Nostri, che siamo contenti chiamino il Savio Consiglio nel quale faccino l'elezione di sie à Quarantie, e Balotte, e similmente faciano li suoi Consigli, ed in quelli parimente eleggano li Deputati, e suoi li di loro Officij, e Quarantie, e Balotte acciò possano vicendevolmente far quelle loro ordinazioni, elezione, che alla Conservazione loro parerà.

Data in Nostro Ducale Palazzo adì 17. Febraro Ind.e 10.a 1510.

Fratta dalla Cancelleria Ducale Patria sopradetta.

Adì 18. detto Febraro 1740.

Andrea Tiepolo di Francesco
Cancelliere della Camera.

In Mag.co Maiori Consilio Ciuitatis

Ragusii

Die Mercurij 6 Januarij 1523.

Postremo autem loco ansescriptorum Consiliariorum
mortuorum defecti fuerunt Consiliarij infra-
scripti ex diuoquo Ordine nobilium Ciuium, et
Popularium

Consiliarij ex Ordine Nobilium Ciuium sunt infra-
scripti, videlicet

Ser Lucherius de Lucciana Rogerius
Ser Bernardinus Marcelli Rogerius
Ser Hieronimus a Fabris Rogerius
Ser Franciscus Bonis Rogerius
Ser Andreas Alb Rogerius
Ser Hieronimus de Zuccaribus Rogerius
Ser Hieronimus Bellonis Rogerius
Ser Andreas de Cerua Rogerius
Ser Joannes Lucianis Rogerius

Ser Nicolaus Franceschinis de Clemma Notarius

Ser Antonius à Varri Notarius

Ser Sebastianus Leuius Notarius

Ser Bartolomeus Leuius Notarius

Ser Joannes de Fogelis Notarius

Ser Joannes de Stranis Notarius

Ser Antonius Barbarus Notarius

Ser Nicolaus Scavabellus Notarius

Ser Valerius Bertonius Notarius

Populares Insulani

Ser Joannes de Scavabelis Draperius

Ser Laurentius Sacchia Draperius

Ser Jacobus Baldicia Aromatarius

Mr Sebastianus Pinsi Linarolus

Mr Hilarius Linarolus

Mr Nicoletus Cavifabri

Mr Petrus Paulus Manzanetus

Jcciani Burgenses, atque omnes. Habitatores

habendes Officia magci Comunitatis Udine:

Ac Annalibus magci Comunitatis

Udini

Tratta dalla Cancia della Carnia del Friuli:

Andrea Agricii ct. [illegible] gna Sanc.
ct. della Carnia

Petrus Lando Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilibus
et fidelibus Viris Paulo Tiepolo de suo mandato
Potestati Patrie Friuli et successoribus suis fidelibus
Nostris salutem et dilectionis affectum.

1540
23
Agosto.

Sono stati Visti dalli Capi del Consiglio di X.ci
il Sp.to Dottor. D: Cornelio di Castello Avvo di Cap.
lani della Patria insieme con il Rebelliti-
no suo Fiol Cittadini della Terra Castellana
e Cittadini di quel loco di Porto Gruaro, ed al-
in contro gl' Intervenienti per nome Vostro
e di nominati di questi Vostri Cittadini, e Po-
polani di Porto Gruaro p causa della Sentenza,
che havete fatta contro il Sig.r Ermolao; onde
bene intese tutte le cose dette ed allegate da una
e l'altra delle Parti con li Capi subdetti Vi
dicemo, da quali esser sta conosciuto e dic-
chiarato, che la vostra Sentenza non si debbia
petir fatta da Voi, al quale non competisce
tal Giudizio aspettando al Luogotenente Segretario
solo delli vostri Castellani nella Patria essersi
Giudice in qualunque loco di essa siano, e si
trovino, e li privilegij loro, et antiche con-
suetudini ogni volta fatte et etiam più Giudicature
in diversi tempi fatte, e ciò debbiate haver
esse Vostra Sentenza di nulla fichè la rivocan-
gli cassa, e di niun valor, e momento, e
astrattar ogni altro atto, e tutto ciò che per
cagion di detta Causa fatto contro il prefato
Ermolao, e sua Fratina, restituendoli tutti
li pegni suoi, e quantunque fossero condutti
e di man dispensati, fichè di Voi el sia rimasto

nel primo suo effetto al, ed' indegno ancora
di più nelle occorrenze d'oggidì vede in ogni Città
del Regno di cui Cattedrali, perche la
impressione sua è, che li Decreti del primo Magi-
strato, circostanziati, e giudicature di Corpi così
giudicati dal detto Magistrato della Patria le di
cui sentenze si ingiuste, e certi in Corte, che
debbiate eseguir, ed' osservar al tutto come è
giusto, e conveniente.

Ita autè ad fraudem memoriæ in atti della
Cancelaria Vra registrare facta et veritate previa
Dat. in Vra Ducali Palazzo die 10. Augusti Ind. IIIa 1740.

Tratta dal libro in stampa intitolato, Leggi, Decreti,
e Provisioni del Stampato del 1656. ed' esistente nella
Cancelleria della Patria del Friuli.

Udine li 5. Agosto 1740.

Andrea Asquini Cancelliere della Patria.

In mag.co Maiori Consilio Camerarij Berni

Die 16 Julij 1540.

In quo interfuerunt infrascripti Nobiles, et
prudentes Viri videlicet &

Decani Burgorum, et alij Cives, et Populares ad
numerum in totum centum, exquinquagintta
nouem. Videlicet — — — — 159.

Ex Annalibus mag.ci Comunitatis
Berni

Tratta dalla Cancelleria della Camera del Friuli
Vol. Li 5 Luglio 1740.

Andrea Asquini di Fagagna
Cancelliere della Camera.

Iunicus Venerio Dei Gratia Dux Venetiarum
Nobilibus, et Sapientibus Viris Dominico Bollano
Equit. de suo mandato Locumtenenti Curiæ Fori
Sulij et Successoribus suis Fidelibus Dilectis
salutem, et dilectionis affectum.

Vi diamo notizia come essendo stati presentati alla
Signoria Nostra li giorni passati per gl'Interve-
nienti per nome del Fidelissimo Popolo di quella
Magnifica, e Fidelissima Città Nostra di Udine
alcuni gravami, e sopra quelli essendo stati
uditi prima da Noi gl'Intervenienti per li
Fidelissimi Nobili Cittadini di essa Magnifica Città
in contradittorio con li predetti Intervenienti per lo
Popolo, e da poi essendo stati gl'istessi medesima-
uditi da quattro Nobili à ciò deputati nel Con-
seglio Nostro di X. e Zonta in Lunghe Disputazioni
siamo devenuti per la quiete, ed unione loro alle
determinazioni infrascritte col Conseglio Nostro di
X. e Zonta e

che al primo delli detti gravami presentati ut supra,
il qual è del tenor che segue. Si supplica,

che per Nostra Serenità sia dichiarato, che all'
Officio di Camerario di Comun possa esser proposto
e ballottato in la elezion che si farà da li auti
ballotta di elezione ciascuno cave ij dal corpo del
Consegio Ordinario ij di Cittadini Popolari, e ot-
tenè e rimagni quello, che più voci dal Consiglio
vorderà che fin ora è stà osservato, salue sempre
le Leze, che così in questo, come in altro Officio se
elezioni si debbano fare con giuramento, et le
ballottazioni, et remotis remediandi imponendo
silentio alla moderna tenuta esclusion de
Cittadini Popolari da tal Officio e taglia, e
casso ogni moderna terminazione del Consegio
di Dieci in contrario fatta tutto l'anno 1555 a
24 Setembre

Sia messo in questo modo, che all'Officio di Camera-
ro di Comun possa esser eletto, e ballottato indif-
ferentemente, così il Popolare, come il Nobile e
Cittadino, con questo però, che costui, che rimarrà
sia obligato di dar un sufficiente pieggiaria di
buona administrazione per la summa stabilita

per

per li loro ordini per esser a ciascuna per il suo
governo della Patria, e di più ch'il detto Salvani
la causa nelle sue tempi limitate, e che sia in
libertà di ognuno il vedere li conti di tale domi-
nazione.

ij

Il secondo gravame, qual è del tenor, che segue.

Che li ditto si osservi circa gli officij delli Convadicena
e delli Convadicenari, e delli Censori Videlicet che di
qualunque Membro, o di Popolo, ò di Cittadino si
possa far la libera elezione, e li elettori si ballotti-
no rimanendo, ne sujna quelli che più voti
riceveranno passata la mesà del Consiglio iuxta la
legge

sia ordinato che nell'officio di Convadicenari debbano
esser due Cittadini Nobili e un Popolare, e simil-
mente all'officio di Censori due Nobili ed un
Popolare.

iij°

Il terzo gravamen, qual è del tenor, che segue

Che ex quo per la Parte del Consegio 1539. 21 Zener
si determina che ordinariamente nel caso quando è
Parentado trà un Cittadino Popolare eletto à
qualche Officio con il Fratello ò Cittadino Nobile
similmente eletto à quello istesso cesar si debba
di ballottar il Popolare, V. Serenità si degni
di ogliere e revocar come nulle quelle altre due
Parti fraudolentemente fatte in Conuocazion
moderna, à esclusion de Popolari Cittadini
dai Officij sotto il dì 25 Genaro 1549; e 24
Genaro 1550; per una delle quali si introduce,
che solo quatro Nobili e doi Nodari si ricercano
all'Officio di Giudici, e per l'altra, che all'Officij
della Conuocazione, per scrutinio d'un Dottor eletto
si douesse elegger un'altro Dottor e per scrutinio
d'un Cittadino un'altro Cittadino, e per scrutinio
d'un Nodaro un altro Nodaro, così ordinariamente
escludendo in tutto li Popolari prima sorti indif-
ferentemente con gli altri à tali Officij, supplicano
perciò, che V. Serenità si chiari, che detta
Parte

Parte 1653. si debbi annullare le altre
sia eseguita cioè, che ballottar si debba ciascuno
eletto in concorrenza sia che si voglia, e chi più
non haverà quello rimanghi, nij Dottor nij Nobili
delle nij Cittadini Popolari nij Nobili à qualunque
Officio, eletto però alli Officij, à quali vi vorrà
ballotta deve esser certo, e determinato numero
di Dottori o Cittadini Nobili, e Popolari insieme
come nelli Officij di Dogana di Sali di Terraferma di Sali
Fondesi di Imprò, nelli quali si debba totalmente
al Dottor dar per Scrutinio un Dottor e similmente
si debba alla Cittadini Nobili altri Nobili, ed
alli Popolari altri Popolari.

Sia Vltimo, che ci rimettiamo à quanto si dirà
nel quarto, e sesto Capitolo in questa delibe-
razione, che non ostanti le Parti nominate
in esso vogliano si douer inquelea osservà,
che erano prima di nominar alli Officij tutti
quelli, che erano abili ad esser nominati

Il quarto gravame, il qual è del tenor, che segue.

Si supplica, che V. Serenità non voglia che s'introduca
la moderna empia esclusion di honorevoli
Soggetti circa il poter esser proposti, e ballottati
il numero di Consiglieri Nobili ed altri officij ad
arbitrio delli Elettori; e per tali da chi
averanno ballottata d'elezione saranno proposti,
massime giacendosi le elezioni e ballottazioni
con giuramento delli elettori, e di tutti li Consi-
glieri, talmente che non avendo l'onore al Consi-
glio, quelli il balloteranno, il potranno venir
fora con darli li voti contrarij, per il che
V. Serenità si supplica, che voglia terminar,
che sia inviolabilmente eseguito il Capitolo
secondo della Parte 25 16. 25 Aprile con la sua
dilucidazione datali nella Parte Presa nel Consi-
glio l'anno 25 22. 19 Marzo in materia (
dilucidando cioè, che il secondo Capitolo ed il 13. alla

ora

era fatto per poi quelle alla Città, che sono
tempore tumultuarie, come al presente per
simili esclusioni anche tentate annullando,
e cassando le Parti in contrario nocumente
suscitate, ed in specie quella del dì primo Lett.
1552. causa delle nove discordie talmente però
sempre Consigli, e Capitoli dell'anno 1512.
e 1518. disponenti circa li Forastieri, quanto
tempo abbino a stare in Città, prima che siino
abili alli Officij, e civica, quelli che non hanno
con la Città, che non possino aver li Officij d'essa

Si risposto, che del poter esser proposto e balottato
un Popolare Onorevole al numero de Consiglieri
Nobili, esaminiamo, che quello, che lui, e suo
Padre sarano nati in la Città, e che ne l'uno
ne l'altro avesse esercitata l'Arte meccanica
manuale ne sarano stati al numero de Consiglieri
Popolari, possa esser proposto, e balottato al
numero de Consiglieri Nobili e similmente

possa esser eletto à tutti quelli Offitij che sono
soliti darsi ai Cittadini Nobili.

Che lui che nell'avenire sarà ò averà auuto il Padre
nel numero de Consegliери Popolari e cadauno
altro che lui, ed il Padre non auerano le conditioni
sopra non possa esser proposto al numero
de Consegliери Nobili se non precederà una tre
quarti mancha la quale li Segretarii siano obligati
proporre al Consegio, e sia poi eseguito quando
per esso Consegio sarà deliberato.

Dichiarando, che quelli che fin al presente hanno
auuto alcun Offitio possino nell'avenire
esser eletti ed ammessi alli med. Offitij

V:

Al quinto gravame, il quale è del seguente, che segue.

Che per ouiare alla grauo moderna introduzione delle
balle stroli alle Sessioni negli Atti Deliberazioni,
ed altre nostre pubbliche, V: Serenità si degni
terminar che tutto pena di D 50. c. Sprivazion di
Offitio

Officio alli Cancellieri Nodari nel nodar delle
deliberazioni, atti, e nodae sia esequita detta
Parte 1582. 19 Marzo cioè che si dia al non
graduato Cittadino semplice proposizione e
voto S. Ser, al Dottor del Domino ed al Cavalier,
al Nobile Conte del magnifico, e non altrimenti
che se questo si osserva nell'Illustre Nobiltà
di questa Serenissima Republica, tanto più
noi suoi Servi dobbiamo conservarsene, massime
stando detta legge presa all'ora per redar
simili discordie nata per questa diuguatità
di voti e proposizioni.

Sia risposto, che del Dar delli radicolemo, che nelli Atti
del Consiglio sia osservata la consuetudine.

VI

Al Sesto, gravame, qual è del seguente, che segue.

Si supplica V. Serenità voglia terminar, che nel Consiglio
Maggior di Udine sudetti Officij della Città
à Cittadini e Nobile Patricio, e vero si debbano
levarsi quello abuso senza alcuna legge, ed

Ordine fatto di farli per la massima Carica dal
1513 solamente in poi nella Convocazion, la quale
non consta più, che di Ballotte 17, cioè di Sette
Deputati Soli o sette Deputati vecchi con sei
chiamati della Zonta, nelle qual Ballotte di 17
sono due soli de Cittadini Popolari per lo più,
uno del Deputato nuovo e l'altro del vecchio, resti-
tuendo in questo modo quel fedelissimo Populo tut
e tutta la Città nella pristina libertà unita a
memoria hominum vivi, et colava, et vengo ex
anni 21 1513. di concorrer alle Ballottazioni
e rassicurazioni di tutti gli officij Vicke si vede
perchè dato che anni del 1513. fusse in essere
detta Convocazione, e si vecare, ogn'anno il Consiglio
annuo di officij però non dalla Convocazione ne
dal Consiglio si distribuiano, ma dall'universal
Arengo nelquale concorrendo uno per Casa di
tutte le Famiglie d'Udine ogn'uno concorreva alla
vocazione dei officiali, quali eletti si vocano poi
da esso Arengo il Consiglio annuo, dalquale si
vocano

fraella poi la Conuocazione e Deputati, es indo
ferenza indifferentemente vedendo più uoi
conseguita gli Officij senza distinzion di grado di
Nobiltà ò stato Popolare, per il che anco da qui in
poi che seruar si debba detto fidelissimo Popolo
di V. Serenità umilmente di tutto cuore si supplica.

Sia vi preso, che del far gli Officij della Conuocazion
per il Consegio, uolemo, che delli X. Officij che
sono deputi dauti per la Conuocazion ai Nobili
Cittadini soli che sono li Auogadori di Comun,
Auuari, Calculatori di Commun Camerari de pegni
di Rialto à S. Maria Maddalena di Rialto à S. Lazaro,
Camerario della Fabrica del Duomo Cassier à
Piccioli di Rialto, et ad negotia Papillorum, quali
cioè Calculator di Commun, Camerario de pegni,
di Rialto à Santa Maria Maddalena, e di Rialto à S. Lazaro
si facciano per il loro Maggior Consegio alli quali
possano esser nominati indifferentemente li Nobili
Cittadini, come Popolari restando li altri nella
disposizion della Conuocazion con li modi e

condizione che non siano stati prima, per la qual
similmente possano esser nominati indifferentemente
li Nobili Cittadini, come Popolari restando li altri
nel la disposizion della Promocazion con li modi,
e condizioni, che sono stati fin'ora, per la qual
similmente possano esser fatti quelli altri Officij,
che ella è solita dispensare con la partecipazione
de Popolari secondo li modi consueti.

VII.

Il settimo Gravame, Il qual è dalcuna, che segue
si suppplica, che in detta Promocazion di XVII. Ballotte,
non si possa prender parte di destinar Ambasciatori
ad un loco sino sieno, et deliberazione del mag-
gior Conseglio, nessun si possa alcuna legge generale
massime pregiudiziale alle Parti del maggior
Conseglio, e meno prender parte di spender, o destri-
buir qualunque somma di denaro Pubblico della
Città, ma intendo alla concessione de Dazij fatta
à quella Serenissima Vostra Città prima per gli
Illmi, e Ecmi Pregadi, poi per questo Illmo e

Serrno

Sen.to Imperio al tempo della felice Memoria Dell'
zione, terminar voglio che detti Cinque di Commun
non possino esser spesi senza Deliberazion presa
nel Maggior Consiglio nel scrutinio di Cinque, che
detta Convocazion non possa dispensar più di d.x,
avendo li Ecc.mi Deputati Autorità per le leggi
di dispensare Ducati cinquecento soltamente ancora,
che reverendo più volte, ed in diversi tempi
tale autorità, vengono a spendere assolutamente
più di cinquanta, e cento oggi spendendone
cinque, Cinque altri tanti così continuando
artificiosamente à pregiudizio della legge
nella stessa materia del che si ricapita
debita provazione, così ricerca lo spendere di
detti Deputati, come della Convocazione provo
alla prudenza di V. Serenità parerà.

Sia in proposto, che quando si fan leggi, dicemo che
quando occorrerà alla Convocazion far alcun

Ordine à bene pigio Comun della Loro Città Zprosa
già dumodo non sia contrario ouuero pregiudiziale
alli Ordini dell'Loro Consegliio secundo però il buono
uolà delli Deputati Contradienti, Censori e Cri-
dani d'Loro di poderle sospendere, e dedurre all'
Loro maggior Consegliio secondo il solito.
Quanto al destinar Ambasciadori, ed la Comuocazi-
ostemo che possano continuar come han fatto sin'
ora con questa dichiarazion, che gli elettori, coi pre-
sa Comuocazion come sopra lo Consegliio non possano
trattar altre le cose pubbliche alcuna particola-
ò sua, ò d'altri, e che per la Comuocazion altre
il solito consueto non si possa esser fatto alcun
donatiuo. Circa uerumente al dar prestar denari
si metiamo, che la Comuocazion non possa dar
mò alcuna somma di denari, se non con li cinque
sesti delle Ballotte.

VIII.

Al ottauo gratiamo Zprosa è dei stenere, che seque-

Che

che valeno il precedente Capitolo rimanghi in libera facolta
de Deputati di far pagar li Salariati e Provisionati
Ordinarij della Città à suoi tochi e tempi prouisti
Cautes e disponer, e limitare giusto la indigentia
pro temore li pretij delle Carni, Ogli, ed altre
robbe iusto l'ordinario, ed abbino ~~facolta~~ libertà
di giudicar quelle Cause che fin mò hanno fatto
salua appellatione, ed abbino autorità di trattar
nella Conuocatione quando à Lor parerse à beneplacito,
e comodo della Città, riportando però le deliberationi
e conclusioni finali al Conseglio Maggiore, il
qual Conseglio abbia autorità di confirmar, conseggr
ed emendar, e reuocar quel tanto li parerà circa
delle trattationi fatte nell'antedetta Conuocatione.

Sia risposto, che sia fatto secondo il solito.

IX.

Il Nono gravame, qual è del tenor, delle seque.

Si supplica generosi Signori che ex quo del 1613. giurisdi-
mento aggravando quell'Ecmo Principe Capolo

mancato al numero di dieci mille persone per la peste
e durerà in quattro Mesi che fù del 1511, e 1512,
mentre fù introdotto, che nelli sedeci Segretari
douessero essere sei Cittadini trà Dottori, e non graduati
do un solo Popolare del che nasce, che tanto quelli
importa che ci sia, quanto se non fusse, si rup-
plica V Serenità, che si degni riformar, che nel nume-
ro delli sedeci Segretari debbano esser trè Popolari
da esser eletti e creati à bossoli, e ballotte con li
scontri delle Ballottazioni di quel numero, che
si danno alli Cittadini, non derogando all' Ordine
1512. che delli trè, che tolgono creansi della
Zonta della Convocazione possano esser proposti,
e rimanga indifferente così Cittadini Popolari,
come Nobili, secondo, che quelli, ò quelli Ballottati
in Consiglio più voti riceverando preualeranno.
Sia risposto, che dell' accresce il numero de Segretari
Popolari, volemo che si stia sopra il numero
stabilito per li Ordini 1512. fin' ora
osservati

osservati.

X.

Al decimo gravame, qual è del seguente, che se que-
si supplica similmente degni il grande Dominio per
la Sua solita grazia così in numero come di qualità
occorso in quel Vostro Fidelissimo Popolo rispetto al
1512; al qual tempo era questi essaminato e stanza,
che se ne quei amara 2 1512. al Pubblico Arengo,
nel quale si vedeano prima tutti gli Officiali,
e poi il Consiglio annuale e da esso Consiglio si trae
uno di Deputati, e vi è della Cittadinanza di tutte le
Famiglie di Udine uno per casa in concorrenza
alla creazione di detti Officiali, e Consiglio, così
molto maggiore era il numero dei Cittadini di Popo-
lari, che di Cittadini antica, che all'ora non si
faceva distinzione alcuna, per il che manifestamente
si vede detto Vostro Fidelissimo Popolo del 1512.
esser stato eccessivamente defraudato nelle Arin-
ghe, che soli ottanta Popolari restano con del Corpo
del Consiglio. De Cittadini veramente ne erano del Corpo 150

e così quasi il doppio del che accadendosi sua sudetta
finisse le Entrate che aveva nella Pasqua sino al 1517;
ne mostrò ritentimento, col promover nella Cà
del 1517, e nel 1516, 1520, e 1521; come nelle note
pubbliche, che si doverà venir alla Leggi di V. Serenità
per la reintegration delli Arrenghi, onde con ogni
debita sommissione si supplica, che V. Serenità
voglia vescere dello Vostro Fidelissimo Popolo circa
il numero di Consiglieri Popolani al Nº di 150. (cioè di
ni, perchè altrimenti per il prevalente numero
loro in Consiglio se ne introdurà indebite oppressioni
e privazioni delli Officij à Loro benepiacito abrogando
le antichissime consuetudini, e Libertà, et conora la
propria conscientia, nel sudetto V. Serenità si degni
di accrescere il numero di detti Consiglieri Popolani
per quel tanto parerà ragionevole alla infinita sa-
pienza, e Prudentia sua, à fine, che esso non resti
illiteso, e doppresso, come per prova ha vede essersi
fatto per li Senatorii moderni de Cittadini.

Sia risposto, che dall accrescer il numero de Consiglieri

Popolani

Popolari similmente vogliamo che siano osservati
li Ordini 1513. per li quali viene provisionalmente
stabilito il numero d'essi Consiglieri.

XI.

All'undecimo gravame, qual è del tenor, che segue.

Si supplica che attento, che per d.to Ordine 1513. non è stabilito
che li Officiali usurpati à farsi dalla Convocazion,
venissero in Consiglio, quali però, perchè per lo più
li 17. Convocati Cittadini creziano de suoi Figliuoli
e dependenti facciano venir in Consiglio per accrescer
il loro numero. oltre li 250. di altri 23. in 30. Ballotte
per poter meglio far al suo modo, si supplica V:
Serenità, che si degni levar questo d.to Ordine, con
dichiarar che li Officiali predetti non essendo ordi-
narij Consiglieri, se ben V. Serenità dalla Convocazione
auerà escusata la vocazione loro ed quelli rendendo
al Consiglio.

Sia risposto, che vogliamo che in ciò sia osservato la con-
suetudine

XII.

Al Duodecimo gravame, il qual è del tenor seguente

Si supplica, che N. Sereniss.ª si degni determinar che nel numero delli quatro Assonti solito servar con il V.º Capitanio del Panissimo Mag.co Quod.e à render ragione nel civile della Città, e nelli Criminali minori li debba esser sempre un Cittadino Popolare da esser tratto ut supra in sol modo restituendo detto Dignissimo, e Fidelissimo Popolo di V. Sereniss.ª al suo pristino possesso delli Officij, per il quale à Piedi di essa umilmente si raccomanda, ed inchina.

Sia vi posto che in quanto addimandano, che nel N.º di quatro Assonti sia un Popolare, e parimente delli Cittadini di Confin non accade aggiunger altro auendo dichiarato nel stesso Capitolo che questi siano lasciati in disposition della Communità di dover dispensarli iusta il consueto, oltre di ciò dichiarimo, che la presente Deliberazione sia sempre pregiudizio del Mag.co della Badia circa sopra le Deliberazioni delli Suoi Consigli come in tutte le altre cose onde con l'autorità del predetto Consegio Noi di X, e Zonta Vi commettemo, che debbiate osservar, e da tutti far osservar inviolabilmente le deliberaz.ni

Hoste

Nostre soprascritte, facendo registrar le presenti
in quella Cancellaria à memoria de Successori, e
restituir alle Presentanti:

Dat. in Nostro Ducale Palazio di 4 July Ind.
1555.

Tratta dal Ducale estitende in questa Cancellaria
Ducale

Udine li 4 Agosto 1704.

Giuseppe Mansueti Ordinario
Ducale.

Tratta dalla Cancellaria della Patria del Friuli

Udine li 5 Luglio 1740.

Andrea Asquini di Prata
Cancellier della Patria.

Nicolaus de Dei Gratia Dux Venetiarum.

Nobilibus, et Sapientibus Danieli Foscareno de suo mandato Locumtenenti Patrie Forijulij, et successoribus suis fidelibus, dilectis salutem, et dilectionis affectum.

Vi significhiamo come li x.ci Savij Ordinarij del Senato Nro à ciò Deputati fu esso Senato al Nob.: D.: Giorgio Milliona D.r Ducale di questa Mag.ca e Fedelissima Città Nra; D.: Piccolo Deciano Dottore, e D.r Giacomo Comino Rachi, e diffe: rente d'esta Communità da una parte, ed il Fedelissimo Nro D.: Giorgio Contarini D.r Ambasciator di quel Mag.co Lavoriero con il Nob. Nro, e Michiel Micali Procurator di esso Lavoriero sopra il pagamento delle imposizioni, che nella ve: gnente Ducale si dicono mettere con quanto ogni una delle sudette parti, fatti Procurati loro offerto dir, addurre ed allegare in tal materia di suo debito fin vaglia. Onde li predetti x.ci Savij intesa diligentemente le scritture dalle ditte parti prodotte, e considerato maturamente quanto in questa materia facesse bisogno hanno stimato Bruno, e Salubre fundato, et approbato il seguito fatto in mano del Nob.: D.r Antonio de Belgrado Cittadino di questa Mag.ca Città per le sue imposizioni porte due sotto il d.: .10. Luglio 1576. e l'altra sotto il d.: 15. Maggio. 1577. ad instanza di quel Mag.co Lavoriero, e contra la predetta Communità Nra di Udine.

Perilchè con la auttorità del pred.o Ducale Vi Cau: che quanto ut sop.a è stato deliberato, e preso dob: biate osservare, e far, che da ciascheduno sia: servato, ed eseguito inviolabilmente secondo

di detto Legnago, e scritto come di commissione, e di ordine di Sua Eccellenza Illustrissima in questa Cancelleria à memoria de Successori resterà registrato.

Dat. in Ducali Palazzo dì 24. Luglio 1579.

Cavata dalla Cancelleria della Pretura del Friuli.

Udine li 5 Agosto 1740.

Andrea Asquini di Fagagna
Cancelliere della Pretura.

1582. 20 Marzo

In Consiglio di X. e Zonta.

Alli Provveditori sopra della Magnifica

Terra di Udine.

Omnibus

XIII

Che alli Nobili Cittadini di Udine, che andassero à Venezia à Lite con Castellani, ò altri in caso di Vittoria, siano tassate loro le spese per un Testimonio, se lo addurranno seco di come si sogliono tassare per li Castellani.

Omnibus.

Al 13, 14, 15, 16, 17 volemo, che sia osservata la consuetudine.

Tratta dal Libro intitolato: Leggi per la Patria, e Cittadinanza del Friuli stampato del 1646. esistente in questa Cancellaria della Patria

Ud.o 5 Agosto 1740.

Andrea Pizzini di Spilimbergo
Cancell.e della Patria.

1569. Die Sabati. ix. Mensis Julij, infrascriptas
Litteras Ducales recepit fuerunt ex Venetijs
Una cum Sententia in eis inclusa, de quibus
1569 Carissimus Dnus Provisor infrascriptus, ea
9 Julij qua decet reverentia committit executionem
in omnibus

Lascalis Gioria Dei Gratia Dux Venetiarum &
Nobilibus, et Sapientibus Viris Jando Contareno
de suo mandato Provisori Civitatis Jori Julij,
et Successoribus Fidelibus dilectis salutem, et
dilectionis affectum. Per l'autorità data
del Senato al Collegio Nostro à XXVI Mag.to
prox.o pass.o, abbiamo quì approbati, e confermati
in detto Collegio li XXXVII Capitoli da Voi manda
tici per nostre li XX. Luglio passato, in proposito
del buon governo, e quiete di questi Fidelissimi
nostri, copia de quali Capitoli, come di sopra
confirmati ui mandamo inclusi, commettendoui
con l'autorità dell'istesso Senato, che dobbiate

eseguirli e farli eseguire da tutti nell'avvenire, si come stano e giacciono inviolabilmente
Dat in Nostro Ducali Palatio Die x Iunii 1587 Ind.
iii M.D.L.xxxix.

Da Magno Servitio

Hac exora

Nobilibus et sapientibus Viris Sanso Contarino
Provisori Civitatis Fori Julij et Successoribus.
Fero Sereno in Dualibus
inclusa valet est

Nob Sanso Contarini per La Ser.ma Sig.ria di Venetia
Procuratia di Cividal di Friuli, e suo Territorio
dell'infrascritta causa Civile Delegato dall'
Ecc.mo Senato, avendo non senza grandissimo
dolore dell'animo nostro. dalle Scritture pro-
dotte, et effetti visti, recerto, e chiaramente
conosciuto il stato infelice, e veramente
pericoloso, nel quale antiquamente già anni,
secoli, hà del continuo sin' al presente ritrovato

questa

questa magnifica Città di Cividal di Friuli,
per causa, ed occasione delle varie discensioni,
e controversie, che hanno vertito tra Nobili,
e Popolari, e Lor doi magnifiche Vniversità,
ch'in essa si trovano Consiglio, ed Arengo, e
pretendano vertir sopra la riforma, e regola
del loro novo Consiglio, e Capitolazione in tale
proposito seguita, ed confirmazione conclusa
dalli magnifici Deputati dell'uno, e l'altro
corpo, e considerando, che il lasciarla continuare
in queste pubbliche differenzie, altro non
saria, ch'il tirarla di breve incaminare alla
ruina, e distruzione delle Comerci, e maneggi
alla sua magnifica Comunità spettanti, e de
propri suoi Figlioli, ch'in essa si ritrovano con
pregiudizio, e notabile incomodo de Comerci:
Perciò mossi poi dalla Paterna carità, che sapiamo
anche sua verso, e questo Eccmo Regimento

verso questi suoi Fidelissimi Sudditi, così Nobili,
come Popolari, di tenerli tutti per Figli di
Dio, e Noi, e dall'affezione, ed ardente
desiderio nostro col vedere perpetuamente
stabilito il loro Consiglio, ed unica Università
di ridurla à quella tranquillità, e quiete, che
si deve, e che è mente, e servizio di sua Santità
acciò, siccome dalle discordie ne provengono
infiniti mali, così dall'unione, e pace ne abbi
da qui in poi à succedere consolazione univer-
sale, accrescimento della Città, e cose pubbliche,
e perpetuo stabilimento di felicità, e di stato,
e Grandi d'ogn'uno, vivendo tra essi con quella
Benevolenza reciproca, che dalle Leggi Divine,
così Divine, come Umane strettamente s'impone,
totalmente ormai gl'odij intestini passati, e
nessun di nuova Pace d'amore, e carità attendano
con la volontà pronta, e con fervore, come
buoni

dotone, e fedeli Vassalli à prestare ueruo questa
Ser.ma Repubblica, e suoi Rappresentanti quella
obbedienza, e seruitio, del quale sono naturalm.te
debitori: Ridotti li Capitoli conclusi, e formati
dalli Magnifici Deputati con l'ampla autho-
rità ad essi concessa, tanto dal Magnifico Consi-
glio, quanto dal Magnifico Arengo, di comporre,
e terminare tutte le discordie già occorse,
che ora essi uertiuano, e medesimamente ridotti
e considerati li gravami proposti nell'Illmo
Sig.r Collegio à nome di questo Popolo, e
dal Spett.e Collegio de Nobili di questa Città,
per occasione de quali erano già destinati, e
compartiti alli Feudi di Sua Serenità quattro
Ambasciatori, rappresentanti tutte le sopra
scritte parti, con grandissimo loro dispendio, e
repudio, e presentati auanti di Noi, come
Giudice Delegato per Ser.ma Gio: Battista Gioui Dottor

per nome di questo Popolo, veduta la Scrittura
prodotta per il Magnifico Domino Giulio
Bevilacqua Vice provveditor di questa magnifica
Comunità per parte, e nome di questa Magnifica Nobiltà per le ragioni in essa contenute
con lecitamente instando per la confirmazione
d'essi Capitoli dalli predetti Magnifici Deputati dall'una, e l'altra università conclusi, e per l'esecuzione d'essi in tutte le
sue parti. Vista anco la Scrittura presentata
per nome di detto questo Popolo, per le
ragioni in essa medesimamente addotte,
instando dover essere fatto, e pronunziato,
come nelli suoi aggravij, con la Scrittura
particolarmente presentata per parte, e
nome del Sp: Collegio de Dottori. Vista tutte
le diffinizioni, e deliberazioni antiquamente,
e modernamente presentate nel Magnifico

Consiglio

Consiglio, quanto nel magnifico Arengo, con le
translazioni, e Sentenze per auanti tra esse pass.
promulgate, e da cadauna d'esse presentate;
Veduto tutto il Processo sopra ciò formato, con la
Delegazione seguita nella persona Nostra, ed
autorità per esso à Noi concessa dal predetto
Illmo ed Ecc.mo Senato, considerato la qualità,
e qualità di tutti gli Attrani in questa causa
e Reali d'essa, così di Nobili, come di Nostri,
e Popolari, ed il tutto con ogni diligenza,
e maturo discorso, riguardando quello nel
presente Negozio, riguardar, e considerar si
deue; Inuocato prima con ogni deuoto ed
ardente zelo il Nome dell'Onnipotente Trinità
Padre, Figliolo, e Spirito Santo, dalla quale
tutte le cose perfette prouengono, e tutti li
retti, e sinceri Giudizij procedono, base, e fondam.to
essenziale d'ogni bene, di S. Marco Euangelista
Protettore della Serenissima Repubblica Nostra

di S. Donato Protettore di questa Città, e di tutta la Diocesi, a Laude, e Gloria di sua Divina Maestà; Servizio di sua Santa Fede, unione, e perpetua tranquillità, e quiete di tutta questa Città, per l'autorità a Noi dal predetto Illmo, ed Eccmo Senato concessa. Diciamo, rifacciamo, terminiamo, e per questa nostra definitiva Sentenza pronunziamo, come nella seguente Cedola. d'essere da qui in poi perpetuamente osservati, ed inviolabilmente eseguiti; togliendo nel resto, rivocando, ed annullando tutto quello, che in contrario fosse stato fatto, introdotto, e proposto, tanto dall'una, quanto dall'altra parte, salvo sempre &c.

Dico che per rivocare li disparari, e discordie, che di continuo vanno seguendo, e sono ancora tra questi doi Corpi, chiamati Consiglio, ed Arengo, si faccia di questi doi, un Corpo solo, quale s'

addimand

addimandi, e nominini il Consiglio, accrescendo
in questo al nº di sessanta Consiglieri ordinarij
delli quali quaranta siano del Corpo de Nobili
e cinq. del Corpo de Popolari, ed appresso questi siano
aggionti altri dieci Consiglieri, quali siano chia-
mati Consiglieri Straordinarij, da esser creati, ed
electi, e deputati nelli modi, con le condizioni,
e cavilli qui in sotto descritti, come in tutto
il detto Corpo di Consiglio, tra li Consiglieri ordi-
narij, e li straordinarij siano, ed esser debbano
al numero di sessanta, intendendosi, che in
questo Consiglio, e nelli Consiglieri predetti siano,
et s'intendano transfuse, tralmente, e trasferite
ed incorporate tutte, e qualsivoglia autorità
e prerogative, che avevano, ed aver potevano
innanzi l'unione di questo Corpo l'Arengo, e
Consiglio, stando uniti, quanto separati, questo
solo Consiglio di sessanta in numero, tra ordinarij,

e Straordinarij abbia de cetero da questa
la Comunità, ed esercitar gli offizij, e dignità
della Città con quell'ordini, e condizioni in tutte quelle
e particolarmente di sopra, dichiarando, che
non si possi mai tratto alcun processo far, causa,
eleger, ed ordinar altro Corpo di Consiglio, che
questo, che tutte le cose s'abbino a trattar per
esso solo, secondo l'ordini imposti e da cordarsi
in quello secondo l'occasioni, intendendosi restar
ferma, e valida l'elezione fatta dalli magnifici Deputati per l'uno, e l'altro Corpo della
sessanta Consiglieri, che furono eletti, che sono
quivanno stabili, e cinque Capitani.

12. Che da cetero da sei mesi in sei mesi siano
creati nel predetto magnifico Consiglio dei Dottori
della Città, che non siino del numero delli Consiglieri ordinarij, quali dei Dottori eletti, e creati
debbano l'uno d'essi esser deputato per Dottore
della

delle miserabil Persone nel Civile, e d'altro
delli poveri Prigionieri nelle Cause Criminali,
e sotto debito di Sacramento siano tenuti; evitas-
sando ogni rispetto, esercitare il Loro Carico e
possano per il tempo, che staranno in detto Officio
andar in Consiglio, e metter balla, dovendo esser
ad mesi, se detti fossero ò il Loro Padre, Fratelli, ò
altri Parenti Consiglieri Ordinarij, ed abbino tanta
contumacia del non poter esser electi nel numero
delli detti Consiglieri e Straordinarij, quanto staranno
nel detto Officio, dovendosi osservare nelle elet-
ti questi modo dichiarito nel med.° Capitolo -
B.° Delli doi Sindici, che devono de cetero esser creati
Tredici della Città, come nel Capitolo medesimo
possano per il tempo di mesi sei, che dovranno
continuare nel Loro Officio andar in Consiglio
con tutta l'autorità, modi, e condizioni dichiarite
nel sopradetto secondo Capitolo, aggiongendo,
che anco debbano contumacia del non poter esser
electi nel numero delli sopradetti Consiglieri

e straordinarij d'anni dieci =

4.° Che si debbano per li sei in sei mesi eleger, e creare tre, che non siano del numero de Consiglieri, doi de quali siano Nobili, ed uno Popolar, ed abbino Carico delle Biade, essendo tenuti vedere, e con ogni diligenza attender, che li prezzij delle Biade che si venderanno, tanto nel mercato pubblico, quanto nella città non sij ingordo, ed eccessivo, ma giusto, e conveniente, avendo rispetto alla qualità de tempi, e possino durante il loro officio andar in Consiglio con le condizioni dichiarate nel sopradetto Capitolo =

5.° Che similmente siano eletti, e creati tre non Consiglieri, doi Nobili, ed un Popolare per ciascun del Comun, quali abbino obbligo di vedere, e con ogni diligenza inquirire, che le misure, pesi, e qualità di robbe, che si vendono nella città, e Sobborghi giusto il consueto, siano giuste, e buone, e ad il tempo di mesi sei, che esercitarano tale Carico possano andare in Consiglio con l'autorità e condizioni

condizioni sopradette nel 5° e quarto capitolo.

6.° Ch' in alcun tempo, ò per alcuna causa, o sotto alcun pretesto, ò immaginato ò altro, non si possa rimuovere il numero di sessanta cittadini ordinarij, quaranta Nobili, e Venti Popolari, e meno di detti straordinarij aggiunti con le condizioni premesse; volendo in tutto tra ordinarij, ò straordinarij siano al numero di sessanta, come è sopradetto, e parimente in alcun tempo non si possi accrescer per modo alcuno immaginabile al numero ne di Nobili, ne di Popolari, ne tampoco si possa metter à alcuna parte di poter fare, ne augumento, ne diminuzione.

7.mo Ch' essendo per la consuetudine della Patria del Friuli da sua Serenità à questo Consiglio commessa espressamente provvisione, e disposto L'età d'anni cinquanta sei per sedia al Governo può però senza intervento alcuno de Provveditori di Comun vedendo forma l'elezione fatta dalli magnifici

Questati, via osservando, ed eseguendo, che tutti
li Consiglieri, così Nobili, come Popolari, e tanto
ordinarij, quanto estraordinarij, che si creeranno debbano
almeno essere de cquesto d'età d'anni venti, non
dovendo essere da qui' inpoi per alcun modo ad-
messi li minori di questa età, ne abbracciar per Consiglieri -

6.° Che li Consiglieri restando ordinarij così Nobili, come
Popolari, restino eletti, e d'esser eletti; e che si
faranno per tempora restino, e stiano Consiglieri
in Vita, e morendo un Nobile s'abbia da crear
in loco suo un'altro Nobile, parimente morendo
un Popolare s'abbia à crear in loco suo un'altro
Popolare, di modo, che restino tempore Consiglieri
restando, cioè Nobili quarranta, e Popolari venti -

7.° Che de cquesto non possi mai per alcun tempo esser
admesso all'elezione, e balotazione de Consiglieri,
così Nobile, come Popolare, e tanto ordinarij, quanto
estraordinarij, alcuno, che non sia Legitimo, e naturale
e di

e di [redacted] matrimonio nato.

io. (R[redacted] quelli, che essi, e li Loro Padri
[redacted]essa Città, e che ne essi, ne li
[redacted]uranno mai per alcun tempo
[redacted]eanica, ò manovale, ne saranno
[redacted] li Loro Padri nel numero di
[redacted], possino esse proposti, e balloc-
[redacted]- migliori Nobili, e similmente
[redacted]izij, che toglino essere data à
[redacted] quelli veramente, che saranno
[redacted]. il Padre nel numero de
[redacted], ò vero che non alleveranno le
[redacted]ogna, non possano essere proposti
[redacted]igliori Nobili, se non precedente
[redacted] quale presentato alli mag.ci
Proueditori, ò Sindici debba esser proposta
in Consiglio, e ballottata, e se passerà con li doi
terzi delle Balle, s'intendi abbracciata, non intes-
dendo però, che la Nodaria debba esser enumerata

Deputati, sia osservato, ed eseguito, che Consi-
Li (or [illegible] ; come Popolari, e siano
ordinarij [illegible] ordinarij, che si vorranno debbano
almen [illegible] d'età d'anni venti, non
douen [illegible] impor per alcun modo ad
mess[illegible] cosa alcuna; ne
abrac[illegible].

1589. Ducale a carte trenta Sulla Nobiltà, cassa: E che non possi esser rimesso senza sinteto vento del Nobil° pien Consiglio. a carte trenta 8

4° Che li C[illegible] ordinarij con Nobili, come
Popolari, [illegible] d'esser eletti; e che si
faranno [illegible] stino, e siano Consiglieri
in Vi[illegible] Nobile resti abbia da esser
in loco [illegible] Nobile, parimente mancando
un Po[illegible] esser in loco suo un'altro
Popolare [illegible] stino sempre Consiglieri
restan[illegible] vando, e Popolari vinti-

9° Che de ca[illegible] ri per alcun tempo esser
di meno all'elezione, e balotazione de Consiglieri,
con Nobile, come Popolare, e siano ordinarij, quanto
estraordinarij, alcuno, che non sia Legitimo, e nabil

e di

e di Legitimo matrimonio nato.

10. Che do oltre tutti quelli, che essi, e li Loro Padri
saranno nati in questa Città, e che ne essi, ne li
detti Loro Padri, auranno mai per alcun tempo
esercitato arte meccanica, ò manuale, ne saranno
stati così essi, come li Loro Padri nel numero di
Consiglieri Popolari, possino esser proposti, e balo-
tati nel numero de Consiglieri Nobili, e similmte
à tutti quelli Offizij, che toglino essere dati à
Cittadini Nobili, quelli veramente, che saranno,
ò auerranno auuto il Padre nel numero de
Consiglieri Popolari, ò uero che non auerranno le
condizioni dette di sopra, non possano essere propos-
nel numero de Consiglieri Nobili, se non precederà
una loro Supplica, quale presentata alli Magci
Procuratori, et Sindici debba esser proposta
in Consiglio, e balotata, e se passerà con li doi
terzi delle Fabe, s'intenda abbracciata, non inten-
dendo però, che la Nobiltà debba esser communicata

tra l'arte meccanicha, e manuale -

ii. Che quando occorrerà venir alla creazione de Consiglieri Nobili si serui l'ordine infrascritto, cioè siano poste in un Cappello tante Palle quanti Consiglieri, così ordinarij, come straordinarij, sono Nobili, quando Popolari, si ritroueranno in Consiglio delle quali ne siano quattro Dorate, e tutti li Consiglieri debbano andar à Cappello, e quelli, ch'auerranno Palla d'oro, debbano elegger uno per cadauno, soggetti però, che siano abili à poter esser eletti per Consiglieri Nobili, quali quattro eletti siano in consonanza uno dopo l'altro balloteati da tutto il Consiglio, e quello, che d'essi auerrà hauer maggior numero di Palle, passando però la metà del Consiglio s'intenda rimasto Consigliere Nobile; si osserui nella creazione dei Consiglieri Popolari, douendo però quinto de essi Popolari esser poste otto Palle d'oro, ad elegger otto Popolari, abili ad esser Consiglieri Popolari, ed il medesimo ordine con le

Restrizioni

dispositione osservarsi nella creazione de Consiglieri straordinarij aggionti, così de Nobili, come Popolari, dichiarando, che nell'elezione, e creazione di tutti gli Officij, e de mag.ti Provveditori, e delli Sindici, li Nobili, come Popolari, s'abbia da eseguire li stessi modi sopra dichiarati dell'andar à Ballotta, e dell'elezione —

2.do Che ciò che fosse fatto senza dispositione del Consiglio predetto sij nullo, così circa il denaro pubblico, com'altro, ne possi esser approbato per detto Consiglio, salvo però se occorrerà di spender, che li mag.ti Provveditori possino spender giusta il solito una marca, ed oltre di ciò in occorrenze improvvise, e concernenti l'onorevolezze pubblica, quella quantità di denari, ch'à Loro, e caduno delli tre Sindici parerà necessario.

3.zo Che l'Entrata, e dignità delli detti mag.ti Sig.ri Provveditori resti sempre in tutti li tempi nelli Consiglieri Nobili, come è al presente con le sue preminenze, ed autorità d'esser eletti

eveari nel modo è dichiarito nell' undecimo capo. —

14.° Re parimente il Grado delli dui Spli Sindici resti sempre incorporato nel Consiglio, e l'abbi sempre à far del corpo de Consiglieri Popolari d'esser elletti; e eveari ut supra; quali Sindici abbino autorità di poter metter parti nel detto Consiglio, e li debba nel Consiglio esser deputato il Loco ex opposito per mezo il Clarissimo Signor Provveditor, e magci Provveditori della Città —

15.° Re con li magnifici Provveditori, come li Spli Sindici stabbino à mesure, e eveare di sei mesi in sei mesi, come gl'altri Offitij, avendo la provision ordinaria per vada delli sei mesi, come gl'altri Offizij, ed abbino consumaja, come si è osservato, e si osserva nelli Ill.mi Provveditori —

16.° Re li Conservatori del Sacro Monte di pietà si faciano dui Conservatori Nobili, e dui Conservatori Popolari —

17. Re all' Offizio dell'Eudizio Civile della Città

siano

siano eletti sei, tre Nobili, due Nodari, due
Popolari, douendosi seruare nella loro elezione
quell'istessa forma, che si è specificato di sopra,
riseruata sempre la Prerogatiua alli Dot. Nob-
dani d'entrare, come Giudici in tutto, come è stato
dichiarito nel Bo Capitolo-

14. Che tutti gl'altri Officij, e dignità, che sin'ora
è stato osseruato à farsi nel Consiglio, e che
per l'auenire occorressero di farsi, ed anco degli
stessi, secondo l'occorrenze sempre con terzo de
Popolari Consiglieri, abbino ad esser eletti con le
Ballottazioni ordinarie, con le stolize consumazie
o con stipendio ugguale, così à Nobili, come à
Popolari, eccetto, che se occorrerà à cauallar
fuori, nel qual caso abbino il stipendio per strada
come nel seguente Capitolo dell'Ambasciarie-

15. Che nell'Ambasciarie di cadauna sorte, ch'occorrerà
farsi si sempre il Bo de Consiglieri Popolari, con

Salario infrascritto, cioè al Nobile ℳ 6, ed al Popo-
lare ℳ 5 al giorno.—

20. Che nell'Officij solitti darsi ad un solo s'osservi
questo ordine, che due volte si dia detto Officio,
à due Consiglieri Nobili, ed una volta ad un Con-
siglier Popolare.—

21. Ch'in ogni Officio dove si maneggiano danari, ci
eletto, ed deputato a tal Officio, così il Nobile, come
il Popolare sij obbligato dar una sigurtà
da esser deputata dal detto Consiglio.—

22. Che tutti gl'officij, ch'anderanno d'una fattori si
facino due volte all'anno, cioè la Domenica pre-
cedente alla Natività di Nostro Signore, e la
Domenica susseguente à S. Giambatista del mese
di Giugno.—

23. Che non si possi in alcun tempo deliberar alcuna
cosa in Consiglio, ne crear Consiglieri, ò altri Officij
se non saranno ridotti almeno quaranta Consiglieri.—

24.

24. Che occorrendo nell' elezione de Consiglieri, ò altri
Offitij, così Nobili, come Popolari, e tanto ordi-
narij, quanto straordinarij, che alcuno delli
electi non possi la metà del Consiglio debbasi
con il med.mo modo di Ballo far di nuovo elezione,
e balottar l'electi da tutto il Consiglio, quelli
tempre l'incendino rimasti, che auerranno meno
maggior numero di balle, passando però la
metà del Consiglio, come è predetto, e ciascuno
possi esser electo una, doi, e più volte —

25. Che non si possi in alcun tempo metter volet
alla Casa, ò far una Apella, ò accrescer de
nouì Dazij, se non passarà in Consiglio almeno
per li trè quarti delle balotte delli Consiglieri,
che si ritruouarano, facendosi però in tall occasione
far il Consiglio in giorno di Domenica, ò altra
Festa, ed esser li Consiglieri almeno al numero
di cinquanta —

26. Che si facciano doi Sindegani, uno Consiglio

Nobile, ò uno Popolare—

27. Che li Rettori del Sundico si facciano sei Nobili Consiglieri, e sei Popolari Consiglieri da esser eletti per Scrutinio, intendendosi quelli rimasti, che auerano scosso maggior numero di Balle, purche passino la metà del Consiglio—

28. Che se mai fosse innovato alla presente Oppinione, e perciò fosse occorenza di ricorrere alli Piedi di Sua Serta, ò suoi Rappresentanti, in caso di contravenzione, si debba per li Consiglieri Nobili, e Popolari spender del danaro loro particolare, e non del publico.

29. Che li Cons.i, cioè del Camerlengo de Comun, come de Formenti, e massaro del monte di Pietà debbano esser fatti alla presenza del Clarissimo Duca: Procuratori, delli dui mag.i Procuratori, e delli Sindici, ed otto Consiglieri, quatro Nobili, e quatro Popolari, douendo in quelli del monte esser in loco di Consiglieri, li Conservatori del Monte, e non

non

non potendo per alcun' impedimento intervenirvi tutti, vi siano almeno li dui terzi d' essi —

3.° Che li detti Spali Sindici non possino fuori del Consiglio esercitar, ne far atto alcuno pubblico col nome di Sindici del Popolo, se non per parte proposta, e presa nel Consiglio, eccetto, che se non nascesse difficoltà per li Consiglieri Nobili, e Consiglieri Popolari, in caso che fosse in alcun tempo contrafatto alla presente Capitolazione, ed all'ora possino far atti, come Sindici de Consiglieri Popolari —

3.° Che li Dottori di legge (cioè così di legge, come di Filosofia, e medicina, che saranno dottorati, ed approbati in Collegio Publico di Dottori di Studio essendo legittimi, e naturali, e di Legittimo Matrimonio nati, possino esser eletti, balottati, e venir per Consiglieri Nobili, quelli per la loro virtù, e scienza conosciuti, e fatiche aquistate

godino la med.ma preminenza, preroga.ve, et
godino gl'altri Nobili di q.ta Città.

B2. Ch'alcuno non possi esser eletto, ne balotato, ne
creato per Con.r di q.sto Popolare, se non alleva
abitato loco, e foco in questa Città per dieci
anni continui, e p.a detto tempo tolerando
le gravezze, e fattioni con.ti Comunità.

B3. Ch'il Clar.mo S.r: Provveditor Rapresentante Sua
Ser.tà, mentre starà nel Con.glio possi dar
à Capello, e Collottar tutte le Petitioni, e
Deliberationi, che saranno proposte nel Con.glio,
e non potendo intervenire lui, ne intervenghi
il Cl.mo Suo Vicario, qual abbi il med.mo Voto,
nella qual Balotatione, non s'intendino compresi
li Atti, e Sentenze, che dovranno esser proferite
dal Con.glio per rispetto dell'appellatione, che
si devolve al Tribunale di Sua S.tà Clar.ma.

B4. Che non si possi mai per alcun tempo convocar
il Con.glio senza l'assenza, ò Licenza del Clar.mo
S.r

Sig.ri Provved.ri Rapresenti Sua Santità ò coll'
intervento di S.S. Clarissa ouero del suo Vicario?
come Vicegerente

35. Che s'habbia à osservar nel resto tutti li stili
suoi, ed inueterate consuetudini della Città
alegate Apiscalazze non repugnanti, e pari volu-
mente, che non si possi ma sotto alcun pretesto
eleger Conseglieri ordinarij, ne Scabini, ne Capitani
che siano doi Fratelli, ne Padre, ne Figliolo, ancor che
stessero separati, e medesimamente sedi Banchi
abitassero, e residessero insieme in una Casa non
possendo di Consiglio più d'uno—

36. Che la presente Apiscalazze sia, e s'intenda compre
senza pregiudicio dell'Autorità de Clar.mi SS.ri
Provved.ri, che tavranno da Sua Santità mandati à questo
Governo, circa sopra le deliberazioni, che si douerranno
far nel detto Consiglio, com'in tutte le altre cose—

37. Che la presente decisione, sentenza, e Terminazione
per maggior validità d'essa sia mandata à

sua Sentza' acciò la mengha con l'autorità
dell'Ecc.mo Senato Decretato in detto giorno la
Delegazione, e gravve topra ciò preta —

Dessi diemo, reformemo, ed dichiamiamo, e pronunziamo
à Laude, e Gloria di Sua Divina Maestà, e
di Sacta Ca Dee Altezze.

Reg. Ecc.mo fu Ecc.mo in Collegio

Che le topradette Cose fussero approbate, e confer-
mate come sopra, e giudicamo, e ciò in virtù dell'
autorità data dal Senato Nostro al detto Collegio
sotto li 26 Agosto p.p.o, e sia scritto per l'ordine
d'essi —

Lata, data, et in hac scripta sententialiter pronun-
ciata, et promulgata fuit suprascripta sen-
tenza per excellentem Dominum
Provisorem Iudicem Delegatum ab Excellentissimo
Senatu; sedentem pro Tribunali sub Logia
Communis Nicosiensis, et de mandato eius magni-
ficentissimi Cancellarii, et publicata fuit
per

per me Jacobum Binadelio Notarium de Ill.
Notarij Cancellarij Jon. Julij, Cam.ae Ill.mae
cum Testibus subscriptis convocatis
simul pariter congregatis in Ill.mo
Collegio ex auctoritate Ill.ae Senatus predicti
dicti Ill.mi instantis currente anno Dni Millesimo
septingentesimo octogesimo nono
Ind.e Secunda, die Lunae undecimo mensis Julij
de mane. Congregatibus mag.co ex Ill.mo Dno Officiali
de Padua de quo supra utriusque Doctore
magnifico Vicario dicti Ill.mi Dni Provveditoris,
mag.co Dno Julio Bartholo de Pacis V. Provvisore
Sp.li Dno Nicolao Tomasino Fiscali, Ill.mis Dnis Doctoribus
Dno Joseph de Rubeis, Juliano Vitello, et
alijs multis tam de Nobilibus, quam de populo
ibidem reductis ad sonum Tubarum, et audientibus.

(Loco Sigilli
Sancti Marci) Jacobus Binadelio Cam.ae Ill.mae

Marinus Primano Dei Gratia Sere Burg.o Nobilibus, ali

et sapiena Bastevij Andrea Arrigadeno de teo
mandato Provitori Cividalesi Fori Dalij, et Feuce
ribus; Deliberatum, et de Lecamis assentiri
Significamus Vobis Lodr in Consilio Nostro
Rogatorum ejusdem. Fuisse parendum censuit
in contrarium: Avendo supplicato la Fidelissima
Città di Cividal del Friuli per le cause esposte
nelle lettere d'quel Provveditor Nro de 28.
Agosto, ma alle à questo Consiglio, acciò havesse
il formal effetto delli contenuti nelli due Capitoli
No. 23, e 25. del loro Capitolare, e già confir-
mati dall autorità d'esso Consiglio, per li quali
viene a loro assegnato il numero de Caminate
con il quale possino imporre tutte le Deliberazi
necessarie d'elezione, ed altro, come meglio all'
imponde colle ad essa Città, dove via Gabelle,
accrescer, o diminuir Dazij, e tutte l'altre cose
espresse nelli Capitoli sopradetti, perchè
sicome coll'esperienza fatta hoggidì non
poca

poca difficoltà nella redazione di simil numero,
conviene ciò ad oggettare disordine alle cose
loro; onde essendo conveniente dar alla città
soprascritta questa nuova costituzione, così anco
consigliando quel Provveditor Sopra però l'
ordene parte, che li soprascritti Capitoli del 23,
e così siano regolati di tal maniera, che nell'
avenire, quando sarà stato comandato il Consiglio
e data la necessaria notizia in Persone, ò vero
alle Case, ridotto, che sarà al numero di trenta
Consiglieri, possino far necessarie, ed ordinarie
elezioni de Consiglieri, ed altri Officij, e quando
saranno al numero di quaranta abbino autorità
di deliberare quanto sarà conveniente, circa
il metter colte alla città, dar mia Regola, accres-
cere, e diminuire Officij, conforme in tutto, e
per tutto alla contenenza delli Capitoli soprascritti,
ne quali nel resto sijno, e s'intendino confermati,
ed approbati, come stano, e giacciono; Item però
tutto s'intenda douer essere sempre fatto coll'

assenso del Provveditor Nro, che per tempora
s'attroverà al Governo d'quella Città, et non
altrimente. Quare auctoritate regiminis
nobis mandamus Vobis, ac regimini pred.
observetis ab omnibus inviolabiliter observari
ubi opus fuerit registrari, ac presentanti
restitui faciatis.

Dat. in Nostro Duc. Palatio die X iiii Decembris
Ind. XIII. M.D.X CIX-

Antonio maria Vincenti Secr.

Pro Comm. Illust. Duc. pro Bullo J.B.:2

Nobilibus, et Sapientibus Viris Andree Dragadeno
Provisori Civitatis Nri Iadre, et Successoribus

Exemplum sub manu educta ex concessione
Regiminis huius Civitatis Jadre. Ego =
Georgius Paulus D.D. Bembo, Marini
Erizzani, Francisci Barbari, Antonij Erizzani,
Augustini Erizzieri, et Marci eius Erizzieri
de parco relinquendo in Vestibulo Nobilis
Virginis Dom.ne Federici Beate mee in
primo

Ad huc eorum formificiali ingressu dicte Vnde
Pulcre Sacerdotij Seminarij in hac Ciuitate
ex decreto Sanctissimi D. Victoris Papae Apostolici
de Anno 1565, nec non Capitularium regulari-
um Ordinis 1569. cum Duabus in pri-
mogenitis sub. reg. Ego Nicolaus Vannius Not
(L.S.) V.A. ac Octo. ex Ciuitate Ciuitatis
appostolici regno, ex nomine consulum R.D.

Ex alia Annotatione in libro magno coopertis
de Cubanuine Cubeo existente in Off.o
Ciuitatis Ciuitatis Off. sub. ex libro
Deliberationum Off. ex iussu Joannis
Baptistae Bizzarelli Ciuitatis Not. V.A. ac
Octo. Ciuitatis T.S. Not. Apostolici exist.
regue in Idem m.p. subscripti R.D. Notarii
Die 29 Julij 1740. Indict. 8.

Sig. Dio Ant.o Toscanini Dr.e Cancellarius Indict. Ciuitatis
Ciuitatis.

A. Qualunque persone facciamo [illegible] viuera

fede, e attestiamo come sopra [illegible]
Elisabetta Bessarelli, sulla quale [illegible]
pegno, e caratteri [illegible] qui, [illegible]
[illegible] segno di fede in [illegible]
(ivi dalo no [illegible] 1740.

L. S.)

Il Cano. Arcid.

Scritta dalla cancelleria della Curia Arci-
ves
vi [illegible] 24 Agosto 1740

Andrea Agnelli Cancell.
della Curia.

l.

ecordo ... ... Contadinanza della Patria con li Borghi
della Città di Udine, ouero la Magnifica Communità.

In Christi nomine Amen anno ab eius Salutifere Nat.
Millesimo sexcentesimo tertio indizione prima, die
vero Lune xx. Mensis July Vbini in Castro Superiori
Sala maioris cerami Illustr. Dni Leonardi Aprilis. Pot.
Iudex vertite Lite fra i Sindici della Contadinanza
della Patria da una parte, e fra i Borghi della
Città di Ud. ouero la Magca Communità di detta
Città da l'altra parte, e occasione
di un mandato Citato ad instanza di detti
Sindici sotto li 6. Maggio 1594 contra li Habi-
tatori del Caiparo. Sabbatino di detta Città, che
concerneva Doueano alla Descrizione, e congiuri-
zione de fochi vocali di detta Patria. Super quel
mandato essendo stata pienamente Vdita la parti
in contradittorio Giuditio dall'Ill. Ag.to Marco Qui-
rini ad hora q.dam Luogt.te mentouato della Patria fu
fra la sentenza di tre Giugno susseguente re-
uocato esso mandato, e confermate le Contrad-
zioni dei Deputati della Città, e della Magca
Communità della qual sentenza etti Sindi-
ci Citarono Coll.e ogodat. dell'Ill. Auogador
sotto li 6 Gennaro 1596. Et ultimamente han-
no Citate altre Coerte d'ogodazione per auo-
dall'Ill. Auogador sotto li ... Maggio prossi-
mamente passato, onde con già stato creato li de-
putati del Magco Maggior Consiglio di questa
Città un Procuratore publico contra essi Sindici
per la difesa di detta Causa a Venezia. Hora S.
detto Ser Christofaro Valiero volente diffinitiuam.to
gouernante che altro non desidera, ne altro in-
cumbi che il Seruitio di Dio, la pace
e la quiete de suoi Sudditi alla Religione, e fede
alla Giustitia, e Carità sua Coerenti e vocati

da fine Severità in questo Seo prestandissimo, e
Ecclesiastico Regimento. Se è di quintanea custodia, e
natural benignità fu interposto in questo consegio
et hà negotiate, e con paterne ammonizioni ef-
fettate le parte ad ottenere conquenti, et accor-
darsi fuggendo le liti, e le sorgie origine, e
causa d'ogni male; onde è accaduta che
la Città prontissima à patemi, e prudenti ricordi
di S.ta fig.a della Rè li già provvisimi passati vogliano
il suo Maggior consiglio con l'intervento anco
di altri Degani à nome de Borghesi, e Nobili le
cundo il Costume, nel quale a tutte quelle è stata
è stata presa parte, che siano creati tre nobili
e prudenti Cittadini, quali dell'ord.e de Nobili, e
due dell'ordine de Popolari. i quali insieme
con la banca dei Mag.ci Sig.ri Lebe Deputati della
Città abbiano piena autorità di trattare concludere
terminare, e fornir congionimento et accordo
con quella ecc.ma Signoria della Contadinanza, con
altrimenti che le fosse trattato concluso, rifer-
mato dall'istesso mag.co Mag.co Consiglio. Non gia-
si ne viene che li Mag.ci Sig.ri Ottavio Nicolini
Dottor Quisebio Lavina Dottor Sebastian Florio
Giovanni Francesco, Gio: Batta Bernardini Gio-
seffo Ottaves, Bartolomeo Gabrielli Lebe, convocati
Deputati ~~del Consiglio Nob. della Città~~ di detta Città
e li Mag.ci Sig.ri Piccolo Degani Dr Daniele Bi-
coli Dr Enrico Susani, Antonio Bizzarro pu-
re come di sopra deputati dal Consiglio Nob. della
Città al trattamento, e conclusione di questo
negozio da una parte et li circonspetti Cava-
lieri Ser Nicolò Zebarella di Bizzolo Ser Nic-
colò Cipanio da Lonca, e Marco Dauen di
Pontana, Ser Gaspare Gasparij di Scandiano

Ser Marco

Leo Marco del Capel d Friuano, e i'ecceso Bracco
pauno d Francesco seo Nichiel Jacomuzzo d'Ud:
sindal Scindici, e rappresentati l'universitá della Con-
tradanza, con l'intervento, e presenza de pari
Ecc:i Scindici, e difesori della Contradanza cioè
il Magco Ecc:i Leonbio Deo Dottor, Ecc:i Daniel
Spilimbergo Dottor, e Francesco Sforza, e del Sr:
Ecc:i D: Antonio Conzij Rappresentato et D: Bernardino
Caludio Scontro di detta Contradanza dall'altra
hanno insieme trattato, e con l'aiuto di Dio e
col arresto, e pertinazione di esso stato zá quázi
concluso, terminato, et definito, et con solene
stipulatione stabilito quanto con tal si contiene

Che il Quinquennio del quale nel mandato d. 4
Maggio 1594 come subsidio di questa Cittá d'Ud:
insieme con la Cittá, e Cividi subsidij, et abbi-
tatori Burghesi, che sono parte, e membro di essa et
altri Cauestri Burghesi del Territorio chiamati Ru-
rali, e Ville, e sue pertinenze siano del tutto
esenti della facioni vsuali con la contradanza
stá che mai in alcun tempo, o per qualche ragioni
immaginabile causa, color, o pretesto siano ob-
bligati dai Scindici della Contradanza, o da altri
a fari facioni, o grauezza alcuna con essa Con-
tradanza, ne esser descritti nei fuochi vsuali
di essa, ma siano di ciò liberi, et separati
siccome è li innanzi sono sempre stati giá
ab antiquo, hauendo á tutto ciò rinuntiato
come se fosse non fosse.

Che essa Cittá non possa far condurre
con mandati siccome è innanzi facesse alle
hè Cattedre di Sagrezza, Artesino, e Medesimo

di condur pietre, et altri cementi, e materie alle
Città, et le occorrenti fabriche, et sobbligamenti
di esso. non vedino il fatto d'Arme, e sciolte d'ogni
grauezza et Carico: non intendendosi però quanto
alle fabriche del Castello, ove risiede il Mag.co Sig.r
Luogot.te, e Juselicij della Città: avendo esso chia-
rato che tutti della Patria sino obligati alle con-
tributioni, e fattioni suddette.

Che occorrendo far condur biade, e bisogno
del Fontico di detta Città un figurto ogni vacare
la contadinanza per via di mandati nel modo
che prima fan di solenno di tal conductive: ma
che volendo debbano valersi con il pagamento
che vertarano d'accordo con li Cavadori; e
così sia osservato in tutte le altre cose, che facesse
bisogno, et seruizio di detta Città, d'intendo che
Contadinanza vedi libera, e franca dalla gra-
uezza di portar esser astretta con mandati
non intendendo però le feriali del Giudice
alle quali vedino come prima obligati.

In luogo veramte. delle pred.te Gabelle
de vertuo, et vedino debbano obligate alla
conduttura di dette pietre, e simili cose le
sette Vide del Capitaneato stabile alla Città di
questa Città siccome anco prima erano
con'one le Gabelle. per la libertà però
è cavato, che tocca a dette Vide imposta dalla
Regia Corte Mag.te del Mag.co Giu-
st.e come anco i salariati. et Lauoratori
Luoghi della suttura di detta Città.

Nel resto dell'una parte, e all'altra si
riserua respettiue stentio. et acciochè le pred.te
cose siano et seruare, inuiolabilmente osseruate
sino concernte le parti, che al pred.to Giudice

come sta

Lonia Ati, e giace, sia di maggior validità, e
permette supplicare per il Decreto, et autorità
suprema dell'Ecc.mo Senato dell'Inclita Città di
Venezia. Per mandati, et mandati debbiendo
esse d'una parte, e l'altra à norma di chi
interveniva obbligano i Beni &. Presentibus ad
premissa specialiter, et vocatis Nob. D. Federico de Reali
Supremo Vicecapitaneale Dalmatiae Mag. D. Innocentio del Bello Extraordinario Cancellario Curiae: perillustri
Illustrissimi D. Comparentium, et Nobb. V. C. Fratre
Nicolo, et Marco filiis Jacobbi Civibus Veteris
Brixiae omnibus à partibus hujusmodi cognitis et certis
et publicatis fuit per me Hieronimum Albertinum Notarium Collegiatum Civitatis Veteris et Fr. D. Joannem
Bonanam Civem, et cinque Collegij Notarium, ac
Cancellarium Mag.ci Communitatis in conspectu
ad presentia ambarum partium approximatum, ipsum
in omnibus, his partibus quod stat, et iacet
laudantium et approbantium, presentibus Testibus
huiusmodi.

Copia dalla Copia di detto Foglio di Carta Comune stampato 1658, ed esistente nella Cancellaria di questa
Cadria del Friuli
V.to Li 27 Agosto 1790

Andrea Asquini Cancell.e della
Cadria.

ib. 14. 17. Sett.

In Collegio.

Quando stati citati in Collegio gli Ambasciatori de Cas-
tellana del Friuli (da una con li loro Avocati
nella Causa che versisce di precedenza in oc-
casione delle Ambasciarie, che si mandano nella
creazioni (del Ser.mo Domenico Mori, e dall'altra gli
Ambasciatori d'Udine con li loro Avocati medes-
simamente, e commendo precisarsi alcuna
resoluzione, che termini questo negozio
d'ambedue Parte, che nell'ascrivere Lettere, che
veranno Ambasciatori mandati dal Parlamento
di S. Ecc.za di questa debbano essi Ambasciatori
precedere secondo l'ordinario del Parlamento
predetto, cioè prima li Castellani, poi li Castel-
lani, e terzo la Communità, e quanto ai
Cittadini, che fossero con loro di Castella
osservar l'ordine di precedenza e Città, e resti
con final deliberazione definita ogni contesa
in questo proposito conforme alla vera inten-
zione di questo Consiglio.

Livio Friuli Cav.r Decal

Tratta dalla Cancellaria della Patria del Friuli.

Udine li 6. Agosto 1740.

Andrea Asquini di Tarcento
Cancelliere della Patria.

D. D. Antonius Priuli Dei gratia Dux Venetiarum Universis, et singulis Rectoribus, Magistratibus, Rectoribus, Officialibus suis et successoribus Communitatum Terre Sancti Angeli Fratte.

Come essendo la Preclara Fede degna sempre ricerca di memoria, e riverente ossequio dei Predecessori Nostri Ducali Antonio Venier di felice memoria, et Sebastiano Venier di buona memoria, Abbadessa di Santa Croce in Torcello, e presentata il dì 10. del Presente corrente à nome della Sua Pudicissima, e da altri ammalatissima Città, e Communità di Fratte come di sua essenza, Fuedo[illegible] Instrumento contenente, secondo ch'in esso instrumento evidente, e permanente che per i Libri Publici esistenti nella Cancellaria Ducale, che la predetta Città sia, ed è annualmente Feudataria Giurisdizionale della Repubblica Nostra, come pure che del Luogo del Luogo Sant'Angelo Feudale della Scuola capitale di Feudatarij Giurisdizionali, ed'è luogo principale nell'ordine delle altre Communità Feudatarie Giurisdizionali con voce deliberativa, e consultiva in ogni Parlamento con l'obligo di contribuire alle occorrenze, che si vengono in ogni Parlamento, ed alla Tassa del Offitio, secondo il sostenimento Francescano Nostro e dove Letta in Collegio dei Parlamenti.

Essendo pervenute ai Predecessori Nostri per cosa certa, et indubitata che li Reni e Vagni Feudatali di detta Città sono stati Legnose come tuttavia sono in Giurisdizione nelle Lagune Nostre, e nel primordiale vigore che godeva, e godono realmente essa Città e che sempre sia stata, e continuata di godersi, e godersi in pieno

sicurtà. Et cui nedi ofitia. Città di Udine, come
in altre Vide, e Luoghi di essa Patria unitamente
la scrittura presentata, salua sempre la ragguaglazione
al Luogo. Ms. f

Quibeuando chiaudio questo, che è stato ottenuto in
seguito di Luoghi, e Dacij con le altre Feudalitate
Communità, che realmente ab antiquo sono
state, e sono Feudatarie del Corpo di esso Città
Vicenti con obligo debe contribuzioni, e altre
giurisdizioni, tolte anco e communi informazioni
delli Auuocati, Avvi Fiscali, e dal Magnifico sin hora
Hanno confermato ed essa Comunità d'Udine come
Vicentina, et antichissima Feudataria li Luoghi
e Dacij di sopra nominati, con tutti li onori, ono
rificenze, e Commodi soliti e consueti, e parti
cularmente con tutti gli obblighi, ai quali sono tenuti
i Buoni, e fedeli Vassalli e specialmente col can
co giurisdizione subesta, fischi, caccia di roccabeli, e
sedeli ne quali, che pri con li lui roccadi,
e goduti come giusta Lodo, e con la libera am
ministrazione di essi Dacij.
Perché nel Feudalitium Ecclesiae, Ancoperiore se
guito l'essa Feudalitiae Communità giurisdizione
Vicentina a Voi li quattro di nome di essa nelle
Sue Mani il solito e debito giuramento di
fedeltà alla presenza di questo Ill. Magnifico
rio, e due Casi di 40 y. Voi Laboriamo com
piacendo, e concediamo, che vi sij tutto il pre
sente, dommesso di confermare Feudale
te esser munito col Vostro Sigillo f. Questo lun
dum Voglij ut supra omnia in eo contenta
obseruetij et ab omnibus obseruari faciatis.
Dat. in Ducali Palatio die 26. Junij ind.o. 1
Lazzaro Morenzo
Piccolo Contarini. } Uuoi di Avvi pro Feud.
Fremando Valier

Scritturn

Contratto di Udine

20. Luglio 1620

Quinij

Scambievolmente la Città, che averità di quindi cave
in più Instanza ingiurie col Tribunale Capitanio
del Friuli Leg. Veneto in Civile e Criminal Giurisdizione
nella Città di Udine o nelle Ville di

Tarcento — Faberno
Buttrio — Udine
Tarcento — Cairano
Faleriano — Cividale

Quinij

Tratta dai Registri della Cancelleria della Patria.
Udine li 15 Agosto 1740.

Andrea Asquini di Fagagna
Cancelliere della Patria

Parte presa nell'Ecc.mo Maggior Consiglio
della Città di Udine.

Adì d. 16. Agosto. 1634.

Essendo stato fatto molte e molte instanze ai Sudetti, molto
Illustri Sig.ri Deputati dai Signori della Città
che sia con l'autorità di questo Consiglio accettata
la già detta Supplica di cui Signori vogliate degnarsi
d. 24. maggio decorso con terminazione, che
quelli, che hanno l'esercitio della Giustizia in
questa Città possano essere eletti, e brevi a' tutti
gl'Offitij e Carichi, che si soglione conferire
per Cittadini Nobili, o di questo Mag.co Consiglio,
o della Mag.ca Congregatione non ostante la
deliberatione in questo Mag.co Consiglio di 11. Ecm-
gno 1605., la quale resti ferma quanto agli
Altri, Beccari, e Thorani.

Che Annabon, Magnifico Cristoforo Ulrici
cugino Canciano, e Alessandro
Brunelleschi

Ulrici. d. 14. Luglio 1745.

Tratta della Cancelleria della Patria del Friuli.

Udine li. 10. Luglio 1740.

Andrea Pizzuini di Tarcento
Cancelliere della Patria.

1606. adì 25. Aprile.

In Collegio con S. autorità del Cavalo

Essendosi deliberato, giusta commissione di questo Collegio conforme la deliberatione presa dal Senato con la parte di 15. del mese presente sopra le differenze, che vertiscono trà le magnifiche, e fedelissime Città di Udine, e la Patria per occasione delle Cridi cattive in prima instanza nelle materie civili, essendo stati citati in lunghe disputationi gli Auocati di Parte le parti con la presenza, et assistenza anco di S. Giacomo Antonini, Co: Lodouico Manini, e D. Enrico Cittareo, Auocati Fiscali Deba mia. Città, come parimenti di S. Eccia, Fontanabona, Co: Nicolò Colloredo Procuratore di Gradisca, e di S. Lucretia Florebo Dottor per, Auocati della Patria predetta con quanto hanno voluto, dire scrivere, et addurre et veduto anco le scritture fatte in questa materia così dalli Deputati di Udine Cortesini, e Toscanini, come dalli Procuratori della Città, fondi il tutto maturamente considerato fu posto in Rotolo Franco che quindo si Parte et il Reo saranno d'accordo e non altrimenti possano nelle materie civili in prima instanza conoscere di loro del fatto della Patria come non accettando alcuna parte ordinaria le Cridi cattive che con Giudicati ed all'istessa decisione si riserba parimenti la differenza che era vertita per occasione del maneggio del Commune di Brazzacco

in materia di esecuzione d'un loro interesse
però S. ecclenza eccitata dalli suoi sentimenti
di giustizia con ancora quelle cause in prima
instanza, nelle quali concorrano d'azioni, ed
eccezioni, o altri simili incontri, come altre
precedenza de med: Regimenti spettà. Il Vade
di Dio, ed il Resto non Lucev.

Che fu posto nel Diario

Tratta dal Libro intitolato Leggi della Patria Stampato
1646, ed esistente nella Cancelleria della Patria
del Friuli.

Udine li 7 Agosto 1740

Andrea Asquini di Tarcento
Cancell.e della Patria.

1656. 20 Agosto

In Collegio con l'autorità del Senato
Al Luogotenente della Patria del Friuli,
e Successori

Dall'aggiunta copia inviatte acciò è stato deliberato
giusta le Osservanze che mentovano sia costà
Città, e sua Patria, l'occasione delle Eccellentie
ve in primis ingiunga nella vostra Carica
la quale con l'autorità del Senato vi conferisce
che dobbiate far vegghiare ove sarà necessario
l'osservata dal tenor delle vostre Leggi, e Decreti già in stampa
emittente nella Cancellaria della Patria del Friuli.
Data li 7. Agosto 1740.

Andrea Tiepolo di Pasqua
Cancellier Grande

La Patria del Friuli fatta il Serenissimo e Fedelissimo Dominio Veneto à Dirija in sé Membri, Signali in Dotti: alla presenza dell'Illustrissimo Eccellentissimo fanno il suo Generale Consiglio nominato Parlamento, e sono gl'infrascritti cioè S.

Li: Rr: Sr: Prelati

Rr: Vescovo di Concordia.
Capitolo d'Aquileia
Abbate di Rosazzo
Abbate di Moggio
Abbate di Sesto.
Abbate di Religna
Abbate di Summaga
Capitolo di Cividale
Prepositi di S: Stefano
Prepositi di S: Felice
Prepositi di S: Dietro in Carnia
Monache d'Aquileia.

Li Sig: Castellani.

Co: di Porzia, e Brugnera
Co: di Prata
Co: di Polcenigo
Conti di Spilimbergo
Conti di Zuccola, Zucco, e Prampergo
Conti di Valvasone
Conti di Caporetto, e Varmo
Conti di Prampero
Conti di Colloredo, e Mels
Conti di Attimis.
Conti di Prampero, Attimis, e Arzis
Conti di Villalta

Cuyeri di Caprinaco
Cuyeri di Nizzano, e Cuzzeri
Cuyeri delle Fratte
Cuyeri di Stroncacce
Cuyeri di Sorx
Cuyeri di Maniaco
Cuyeri Altari di Salvarolo
Cuyeri di Monregale
Cuyeri di Zizola
Cuyeri di Lavoriere
Cuyeri di Parigi
Cuyeri di Pranzeco
Cuyeri di Pettenij
Cuyeri di Bers.
Cuyeri di Mercuzzo
Cuyeri di Cuyano
Cuyeri di Fontana Fresca
Cuyeri di Zegliacco
Cuyeri di Fozzo
Cuyeri di Vavino di Fozza
Cuyeri di Vavino di Sotto
Cuyeri di Saincuzzano
Cuyeri di Zagozza
Cuyeri di Settemberg
Cuyeri di Mancuzzano
Cuyeri di Mordivio
Cuyeri di S. Daniello
Cuyeri di Zagagna
Cuyeri di Fucano
Cuyeri di Caustico
Cuyeri di S. Vonico
Cuyeri di S. Aurà

Aggiunti:

Cod: di Sidney
Mysore di Sardegna.

Tratta dal Libro stampato del 1618. esistente nella Cancelleria della Patria. Carta 56

Communi.
Communu
Communità
Communità
Communità
Communità
Communità
Communità
Communità
Communi
Communi

Tratta dal a
concer
del (
ceban
libro
pro
pra
Oline.

; Decreti, e Partiti che
s unicamente della Patria
sic. esistente nella Can-
Tesoreria, che li due Capitoli
e stampati in quello non
ricano Voto in Parlamento,
Volumi posteriori.

[illegible] a Cagliari li 4 Giugno
Paulo M. A. Pala

Congreg. di Capriasca
Congreg. di Bissone, e Cagiallo
Congreg. della Isabella
Congreg. di Sessa
Congreg. di Lo
Congreg. di Ca
Congreg. Alta
Congreg. di R
Congreg. di Z
Congreg. di
Congreg. di L
Congreg. di
Congreg. di
Congreg. di
Congreg. di R
Congreg. di Ca
Congreg. di Ge
Congreg. di
Congreg. di
Congreg. di
Congreg. di

Coo: di Adran
Inyost. di Sacile.

Spp. Comunità.

Comunità di Udine.
Comunità di Cividale
Comunità di Venzone
Comunità di Tolmezzo
Comunità di Sacile
Comunità di Portogruaro
Comunità di Pordenone
Comunità di S: Daniele
Comunità di Spilimbergo
Comunità di Asiano
Comunità di Caneva
Comunità di Motta.

Tratta dal Libro intitolato Leggi, Decreti, e Provisioni che concernono il Beneficio universale della Patria del Friuli stampato. 1655. conservato nella Cancelleria della Patria, ò Archivio, che li Due Castelli Luogotenenziali di Udine, e Sacile, che stampati in quello anno perchè non hanno Voto in Parlamento, quali sono tratti dai Volumi antecedenti.

Udine li 5. Agosto. 1740.

Andrea Liguori di Spilimbergo
Cancelliere N. di Udine

Libro 1. Agosto.

In proseguo.

Fù compito il Senato dal contenuto delle Lettere
sig. del cadente il Luogotenente di codesti Fedelissimi
Sudditi, et il Odierno per l'accrescimento della
Milizia contenuta in quà Ducali di Questa
Fedelissima Patria del Friuli, e quelli della
Fedelissima Città di Udine.

Dale però essendo l'intenzione Nostra l'oluntà.

Quanto al Titolo da spedirsi nel Nuovo
Parlamento è risoluta mente del Senato, che
nella Spedizione d'esso mentre sudditi di Leggi
godono uguabilità, e facoltà, e non che del
Parlamento, e negli atti pertanti al medemo
si praticchi nella nomina, e Assegnazioni titolo
uguale con tutte le Communità, e Corpi, che
si intervengono senza alcuna diversità, ò
alterazione.

Tratta dal Libro intitolato Leggi della Patria dell'Anno
passato del 1696, ed esistente nella Cancelleria
della Patria.

Udine. li 24. Aprile. 1740.

Andrea Tiepolo di Tiepolo
Cancellier della Patria.

1675 8 Xbre.

Nicolaus Sagredo Dei Gratia Dux Venetiarum
Nobili, et Sapienti Viro Hieronimo Zancharolo
de suo mandato Communitatis Istriæ Fidelibus
suis dilecto salutem, et dilectionis affectum

Veduta la lettera scrittaci dei 15. del cadato con le
sentenze seguite a causa dell'elezione di
codesti Fantaccini d'obedienza di Sua Se-
renità dal Retto Successore, e considerato quan-
to in quella si contiene hanno ueruti in vola-
tione di rimouere la sospensione alla mis-
sione degli Fantaccini del Partamento fatta
onde Debbiate ritornarci con le ordinarie
credenziali, con che vorà facilitato di pueder
adempire alla Diminutione del Drappello, e
Elezione uerso Sua Serenità nell'Ap-
prouatione al Principato, mentre, e quella ri-
guarda per ogni, Fantaccini eletti dal
Consiglio di codesta Communità fatte le
proprie riflessioni Vi diremo il Publico Bene-
placito

Tratta dal Libro Ministeriale Leggi per la Patria dell'Istria
pag. dell'ab 68, et esistente in questa Cancella-
ria.

Pirano li 9. Xbre 1740.

Andrea Asquini di Capodistria
Cancel.r della Cattaro.

Del Mag.co Maggior Consiglio
della Città di Dese
Adi: 12: Agosto: 1676.

~ Ducali ~

Fu compito il Capello, e la elezione di sedici Consiglieri, cioè cinque dell'ordine de Nobili; e due del ordine de Popolari in luogo degl'infrascritti

Fatte le elezioni, e nella solita partecipazione alli Nobili, et Cittadini di detto luogo Mess.r Cr.o Zenetati degli Officij de Judeca Co.r del Contradicenti, e del N.H. Luogotenente Lodovico Pisani, che sedè di questi di ritrovarsi in Consiglio fece ivi venir alla Banca l'istesso Sig.r Luogotenente Pisani ornato, che fù gl'altri eletti n'era il Co: Gio: Batta Calcolo, dove vaneggi che questo non potesse aver voluto per Consiglier Nobile, e comandando, che si portasse il Libro dell'Eletto Consiglio di X.ci e Zonta 1555. come ivi fù letto al capitolo, e registro, che era il Co: Gio: Batta non teneva li requisiti, e perciò era pretesa douersi aver valutazione di tal sentimento onde uno gl'altri Cr.i Zenetati Co: Pietro D.e Co: Antonio, e Co: Gio: Francesco, ma all'incontro li Cr.i Contradicenti diceuano che poteua esser valutato essendo egli Conte, e Luogo.te Jgna d'che fatti diuersi discorsi, e considerazioni, ed essendo opinione d'alcuni del Consiglio di dar la Ballotazione, questa fù impedita da altri, rappresentando, che era già stato preso con Decreto, e che non si doueua ritrattar altro Decreto, ma si prese per vltima la parte, che segue.

Stante l'opposizione fatta dal Nob: Luogotenente

Sabadio Cenzo contro l'elezione di Q. Ecc. Batt. Caiselo, che non fosse pur anco stato per Consiglier Nobile in virtù del Sorteggio. i.s.s.s. Gli Nobb. Sig.ri Deputati Battista Dr. Bertolini, Nicolò Liana, e Jacobi pugnano se il med.o fosse, o non fosse anco stato per Consiglier Nobile, e successivamente no

Fu data dunque il Balotto bianco per il Sì, et il Rosso per il no

Dopo ciò venendo nella med.a proposta al Consiglio aggiungendo gli Nobili Deputati Sig.r Pace Dottori, Gio. Balarino, e Co: de Lucchesy significando l'esequito il Sorteggio suddetto i.s.s.s.

Prima di leggere la proposta al Consiglio gli Nobb. Sig.ri Pace Dr. annunciò alla stessa li giudici dijetarii con significazione d'eccettuare dei due Nobili fuori Collegio, e del Sig.r Cenzo, e così ventata ad unanimità la intelligenza col seguente Dibattito. Il Nobile Nicolò Dr. Bertolini contro la proposta medesima col fondamento del Sorteggio: Sig.r gli Nobili Battista Deputato, che la deliberazione si contiene al Consiglio, e seguite diversamente altre Cose contro, cioè la proposta, e vendè con li Nobili Q. Co: Ecc: Batta Caiselo per Consiglier Nobile fatto dalli Nobb. Sig.ri Antonio Cenzo Dr. e Filippo Cainer Dr. facendo replicatamente leggere al Consiglio il Sorteggio i.s.s.s. al Capo 4.to ed in Cacine seguì come dedotto il Nobile Nob. Sig.r Girolamo Bartolucci Dr. osservando, come pur anche Q. Co: Batta Caiselo, non l'Padre, ed i Suoi Zii Cacine il detto Q. Conti ed anco dal Nob. Sig.r Co: Ecc:

(Francesco

Francesco Corbelli facendo istanza, ed gl'altri
singhe dijpute, e considerazioni ultimamente
fatte mandati i Quanti, ci diamo noi detti, ne
quali, che sarebbero che q Eccl. Batta Caiselli fosse
ener Cittadino, e consigliere Nobile, et il Figlio di Ant
Eseguita la Cittadinanza si ritrovano nel Bussolo di anno
uti ne 1673, e nel detto 75., onde veduto
che q Co: Eccl. Batta Caiselli fosse ener Cittadino
et Consigliere Nobile, onde detti [illegible]
cadauno degl'Allegati separatamente con ricaggion
numero di cui trattasi, e furono publicati

Consiglieri Nobili q.
q Co Eccl: Batta Caiselli q.
Magnifici Cittadini Vrbis Caudarij
Andreas Brunelechi edurit, lib=
bringhit, et signauit q: Co: Eccl:

Die 16. Decembris 1676.

Copia data Cancell.a della Patria del Friuli.

Vdine. 5. luglio. 1740

Andrea Fiorini Cancell.e

[illegible]

[illegible] 1676

[illegible] Die 28 D. Joannes Franc. [illegible] publica [illegible] Sabbatj Finitam [illegible] [illegible] Sabbatj Finitary [illegible] congregata [illegible] Magistrum [illegible] Capitolij Ricitatj [illegible], in quo interfuerunt [illegible] [illegible] Dodor [illegible] [illegible] Dodor [illegible] [illegible], D: Joseph [illegible] [illegible], [illegible], Antonius [illegible], [illegible], [illegible] vocibus Secretarij [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible]

e giuramento del Nob. D. Fabio Forza D. Contradi-
cente ogni stato eletto, si mandorono dunque li Bossoli
e ri, riena la Balottazione, ed avendo D. Bernar-
dino Capato D. mentre nello stesso tempo si disco-
va dagli stessi Dd. Deputati le quelle pretese, o nò
estratti, e fatti del giorno dell'Eletto Consiglio di
X.ci e finita 1555 4 veglio, e di ciò ne ne
ripresentarono il stato, et fede Sig.r Luogotenente ca-
mandò, si fa Balottazione subito, ed il
Consiglio, onde fù ordinato che si chiamassero alla
Banca li prenominati Sig.ri Contradicenti Forza, e
Civardi, e posti loro in considerazione quanto
opera il med.o Sig.r Contradicente stato oggetto
spazzo antedetto 1555 dice non sussistere avvenu-
ta elezione del predetto oggetto, dice non saver pred.
li veglietti, che pregiano il med.o spazzo, ma il
Sig.r Contradicente Civardi all'incontro espresse
la sua opinione, addicendo, ch'anco essendo veri-
ficato con altri, e particolarmente con q.m Batti-
sta Sale, che nel essame di verificazione dee-
to eletto, oppose, ed domandò per consiglier Nobile, a-
cendo legge quanto legui distintamente annota-
to in quelli publici Summarii ed allegando q.
esame, ove praticato anche la verificazione altra
mente seguita dal Defunto D. Stefano Bartagna D.
pel med.o Luogo ove vacante di Consiglier Nobile
Sotto.

Sopra, che detti li med.i oggetti erano Giudicenti
et eguali trà loro, e ciò non doveri far differenza
da quelli a quelli, ne praticar diversamente ora
di quello è stato praticato, e addietro, ramme-
morando essere per un altra volta stato eletto
e balotato nel passato Consegli D. Nicolò D. Bernardi
Canale D. trà gli altri Consiglieri Nobili e che
in tanto il prenotato giudizio seguito nuova vol-
ta per il Sig.r D. Aniello decidere parimente
à favore del Sig.r Canale, la cui Balottazione

si era

di era già fatta, e vocati alla Banca li suffragy del Consiglio per numerarli, ed'al principio del qual fig.° Contradicente Rivardi, espressamente dicenna S. Illma Deputato, Negotii:

S.P. ritiro, quando S.r Dotto ritrapeto il fig.° Contradicente Rivardi le hauesse qualche cosa di considerar contro lo spazzo predetto. 1.5.5.5. ed'esso rispose che non parlava contro lo spazzo, ma sol fondamento del praticato con altri, e perche era stato alcune volte bengato dal Consiglio il med.° spazzo, egli anche instanza col fig.° D.r Conradi, ouero, che il med.° Consiglio fondasse, come hauesse fatto altre volte mà S.P Dne, che nessuno hauesse ò ingerirsi nello spazzo predetto, e sopra ciò ricercando, le fu conchiuduo dei praticati doppo tempo fine d'anni 10 à che rispose il fig.° Contradicente forza non ci sij termi conchiudere, e che la conchiudine deue essere con causa cognizione: Replicò subitamente il Dotto contradicente ò che instanza venne fatta mutata ò'eccezione del soggetto di cui sopra sul fondamento del spazzo predetto 1.5.5.5. ma veritatemente così, e così egli sentiva, e debbe dar giuramento che poco fa egli hauesse quietato d'onde le cose stando bene il S.r fig.° Conradi in altro caso, che non era il fig.° Co: Caiselo, venisse all'ora necessaria la considerazion à fauore del fig.° Co: Alo: Barba Caiselo non solo, e in persona del Padre, mà anco del suo creato Conte di S: Secondo d'ora venuta opera al fig.° D.r Conradi e il Padre, che più pigliare, stando pur anche legge la sua creazione di Consigliere de.l ordine stesso seguita l'anno 1655 ad 6. Aprile e come poi egli venuncio al luogo med.° detto a 9. Luglio 1649, ed'instando esso fig.° Contradicente

Forza che lo spazio fin. 1555 fosse eseguito dire
va non esser bisogno, ne doversi, come s'al
tro Ex.mo Contradicente instituiva mandar parte
al Conseglio per alcuna interpretazione, ò Decreto
Dove la Legge del Prencipe Serenissimo parlava
non debia, ne obscura, ma chiara, ò annul-
labile non ostante l'evento d'esso fosse
in contrario seguito, i quali ripetuta diversi, e
questi come in commenienti, non ragguagliano, ne
facciano giuditio nel caso proveniva, e stante an
che che non fu fatta opposizione alcuna ad.ti
Zaratagna ne dal Ex.mo Cavalli e però allegare in
commenienza non est tollerare, è che la ben seguita
la proveniente Ballottazione era però tuttavia Lecita,
e senza numerarsi i suoi carteggi nelle Caneste
quali era inibite, e interdetti li predetti Ex.mi Contradicenti
e Lettore ne Can.i Consigli per ordine di S.S., e degli
Ill.mi Ex.mi Deputati videro Contradicente estesa Lettera alla
Banca, e poi portata al Conseglio la parte, che
segue

Stante l'opposizione fatta dal Ex.mo Contradicente Zorzi
fu all'elezione seguita nella persona di N. Ber-
nardino Cavalli D. in Correttore del Sacro Mon-
te di Pietà, non tener il Seguito debo grazzo del
Eccmo Conseglio di X.ci, ad'osservanza 1555. vertendo
l'altro Nozze tenza concorrere cadevalle à que-
sta parte il Capello onde per levar il tedio al Consi-
glio di far nuovo Capello andarà parte.

Che sia con l'autorità di questo Mag.co Conseglio ad-
ditato l'elezionario d'hoggi N. Bernardino Cavalli
Dottor à far altra elezione.

Balottata essa Parte andò presa, levandosi ritirati
in Scuer fuor Vecchi stanti nel Bussolo Rancy,
e giovanetti nel contrary nell'altro.

Chiamati

Fu risolto ... che ... si elegga ... una nuova elezione
in luogo ... della parte presa come di sopra, con
porre alla Banca S. Bernardo e Cirurgo della
Chiesa, che hanno eletto il predetto D. Bernar-
dino Carlo Dottor ... in luogo ... suddetto, ...
giuntovi l'antedetto Sig. Contradicente circa quel-
lo dire un punto ... dubitare ne manca l'altro
soggetto prenominato cioè D. Gio: Franco Bucco
Dottor ... stesso di conservator ... come
ivi dicesi attesa l'assenza ... tanto tanto ...
Sig. Carlo suo Fratello, e che s'obbligano la parte in
questo proposito, onde posto ... alla Banca
anco l'altro Sig. Contradicente sopra, e sopra ...
gato il Decreto di questo Consiglio ... come ...
po fu ordinato, come fu fatto, che si pubblicasse al
Consiglio, che.

Incontinente anco D. Gio. Francesco Bucco Sig. oppositore
suddetto cadeva ... dello Consiglio, e si ritirò
va in ... del med. ... altro Consiglio.

Magnifico Cancelliere Vicario Collegio
L. S. Ludovico Bonaldo ... educit, et
apposito sigillo de more subscripsit
Die 26. Novembris 1676

Tratta dalla Cancellaria della Pretura del Friuli.

Ud. 2. Luglio. 1740.

Andrea Fiumicelli ... Cancelliere della Pretura.

Del Nob.mo et Maggior Consiglio
della Città d'Udine.

Adi 22 Marzo 1677

Pubblici comunque l'elezioni da quelli, che sortirono la Fabe d'ora ai premessi Offici, e chiamati alla Banca giusto il solito ij Nri Contradicenti, e Consoli li furono partecipate le nominationi de soggetti adogniti, nià frenuato essere stato eletto fra Nobili Contradicenti N. Bernardino Caratti N. il Nob. N. Fabio Dr uno de predetti Nri Contradicenti, ricorrò gl'altri Deputati, e N. Nobb. N. Pietro Ireno, et N. Nr Marino Marini Consoli iui anche ridotti [assente N. Armando & Dio uanni Manenti con debito Colligo] le intese uano, chè si facesse l'opposition al nro. Sig. Caratti, li quali Nri Deputati, e Nob. Sig. lo: Marino risposero, che si facesse, onde il nro. detto Sig. Contradicente fosse opposto alla prefatta elezione dicendo, che non pretenda quello esser stato osservato, e non hauer li requisiti disposti dal Capo del Nob. Consiglio di X. ed aggiunta 1585 come già era stato eseguito in questo Consiglio, e che sempre fosse essere inchinato, ed obbedito, e che anche si faceva stretto al Decreto di Sua Ecc.a e del Nri Deputati attuali, che u' intervenero, ed à questo Maggior Consiglio, che ancor cosa di sopra.

Disse il Sig. Contradicente Strinati, che non repugnaua allo parere mà che solamente ui fosse aggiunto Caratti lo stesso sopra detto conforme al proposto con altri, e dire che quello hauesse li requisiti del sudetto Capo, ed in quanto

al Decreto del Consiglio ig. Nob.le pass.o soggiun-
le, che lo stesso con rendo in riguardo all'altro
precedente, col quale era stato ordinato il sig.r Co
Caicedo, e perchè anche lo stesso Consiglio era stato
informato, e che stesso ciò douesse rim-
nuouersi la decisione al consiglio, alla qual'op-
pinione addherisce pure il Deb.to Nob. Dr. Ivone Cu-
pe. addurendo ciò, che era seguito nelle persone
delli Cav.ri Co: Gio: Batta Caicedo, e Stefano Gar-
tagna Dottor, anche essendo quelli stati
obbligati.

Replicò il sig.r Contradicente forza all'espressioni dell'Ono
Cavaliere Giovanelli suo Collega, che il sig.r Cavaliere non
douesse ritirarsi dalla stanza, che il Con-
siglio non è stato à ciò, ma à che tutte le cose fos-
sero state intese dal nuouo come si conviene anco
alla Balottazione, e però non douersi attendere
le espressioni del sig.r Giovanelli Contradicente come
irritanti, ò ingiuriose.

Si alterando li nuouo Cav.r Contradicente, e Consor sig.-
ri, ha loro come sopra detto.

J. C: desiderò di sopir le contese, e di evitar la lun-
ghezza delle seguite del presente Consiglio, cre-
do già, con sua fauia diuisa considerando, che
si douesse sospendere l'elettione, e Balottatione del nuo-
uo sig.r Dottor Cavalli, e passar à nuoua elet-
tione alla creazione delli Atti di Contradicenti
Balottando gl'altri cinque electi del nuouo ordine
e ciò senza necessario pregiudizio delle ragioni
delle parti, con ritenersi d'vdirle, e considerarle più
opportunamente; mà osseruando il nuouo sig.r Contradi-

cente forza

cente Forza, che dett Sig.r Cavalli era stato tolto anche, e Conservatore Nobile al Sacro Monte di Pietà inchinandosi, che mentre fosse stato in Soddisfazione di S.S.E., e degl' Illustri Sig.ri Deputati egli essercitando l'accennati impieghi gli dasse Loro Beba per Carica, quale in fede leggere ha. nevebbe proposto il Consiglio, à che pure annuendo così S.S.E. come gl' Illustri Sig.ri Deputati antedetti fossero il suddetto Consiglio

Magnifici Cittadini, e Nostri Camerlenghi
Provveditori Domandegiani Consiglieri, Savi
Scrittori, et Signori di S.S.E. &c.

Dite 16. Giugno 1677

Tratta della Camerlenga della Patria del Friuli.

Dite 2 Luglio 1740.

Andrea Tiepolo di Tommaso
Cancel.r della Cam.a

Parte presa nel Magg.co Maggior Consiglio.
della Città di Udine
adi. 15. Febraro. 1662

L'esperienza delle cose passate, e li varij successi in più tempi seguiti avertiscono douersi qualche Provisione à fermare le Discordie, e toglieve le occasioni de Disparerj, e Dissidij frà nostri Cittadini singolarmente nelle più Abitanti de requisiti necessarij per l'Admissione de Soggetti al grado de Consiglieri, ed altri Officij del ordine de Nobili perchè sebene è stato Decreto, e Disposto da Legge di Sua Serenità espressa nel spazzo. 15.5.5.4 Luglio al Capit. 4to

Che quelle, e chi Padre saranno nati in la Città, e che ne siano, ne si altro saranno esercitati arte meccanica manuale ne saranno stati del numero de Consiglieri popolari possa esser proposto, e habitato al numero de Consiglieri Nobili, e similmente possa esser eletto a tutti quelli Officij che sono soliti darsi à Cittadini Nobili.

Volendo nondimeno che sarà, ouero sarà stato il Padre nel numero de Consiglieri Popolari, e cadaun altro che lui, ed il Padre non hauerà le condizioni sopra dette non possa esser proposto al numero de Consiglieri se non precedente una dimanda sua la quale li Segretarij siano obligati proporre al Consiglio, e sia poi eseguito quanto per esso Consiglio sarà deliberato.

Sottoscrivi dicono, che niente meno in dubbio, e cosa contesa particolarmente sul' incertezza de quei soggetti, li quali sono privi di loro famiglie e Casa da introdurre nell'ordine de Nobili abbiano li requisiti espressi nello spazio come di sopra etc.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Popolari, ed à cadauno altro, che volesse an-
dar con loro supplica al Consiglio à fine di con-
seguir per la med.ma via della grazia lo stesso
Luogo della Nobiltà conforme alla stessa antedetta
La presente parte sia letta ogn'anno nel giorno della creazione
de Consiglieri med.mi e cosi resta. S'avverta ai
SS.ri Contradicenti, e Censori di farla rimanere inalterabilmente
eseguire nell'elezione tanto de Consiglieri, che
degl'altri Officij, coli riservando la dignità delle
Leggi, il Decoro di questo Magnifico Consiglio
Zelante de suoi privilegij, e la Concordia de suoi
Cittadini nella quale consiste il ben Pub.co della
med.ma Città mediante efficaci alla presente deliberazione
con la quale s'intendevano sempre salve
e riservate tutte, e cadauna altra in questo proposito
seguite..

Magnificus Civitatis Utini Cancellarius
Andreas Bonnalychus ad mandatum
subscripsit, et signavit. L. D. O. M.

L. S.

Die 21 Aprilis 1648

Quatuor Sales Cancellarii della Patria del Friuli

Udine li 5 Luglio 1740

Andrea Asquini di Buzzana
Cancell.o della Patria.

Adì 15 Luglio 1696

Facciamo fede noi sottoscritti con giuramento come di Sopra, delli Dogali della Città d'Ud. intervenzione nel Consiglio Magnifico della Città, e nella riscossione, e distribuzione di tutte le Taglie da Robbe, come pure tanto di Deputati, Ambasciatori, che ogni altra minima eccettuata contano come fanno gl'altri Consiglieri.

Francesco di Spilimbergo affermo quanto di sopra

Andrea Treppo Affermo quanto di sopra.

Gio. Domco. Partoli affermo quanto di sopra

Antonio Zizzo speciale affermo quanto di sopra

Stefano Cecchi affermo quanto di sopra

Le sottoscrizioni fatte dalli Signori Sr. Francesco di Spilimbergo, Andrea Treppo dell'ordine Nobile de Consiglieri d'Ud.e, come pure quelle delli Sr. Gio. Domco Partoli, Antonio Zizzo, e Stefano Cecchi dell'ordine del Popolo sono di pugno di cadauno de medesimi, si attestano da quali essendo a me ben cognite fedelmente mi sottoscrivo.

Ud.e li 7 Agosto 1696

Pietro Paolo Cancelliere della Patria.

Estratta dalla Cancelleria della Patria del Friuli

Udine li 5 Luglio 1740.

Andrea Tomadini di Spilimbergo
Cancell.o della Patria.

Memoriale 6. Agosto 1670

Odine nel Studio di Padova

Constituti avanti me Gio: Gr. Tosolo Degano del Borgo di Santa Croce e Gr. Angelo Muzzano Degano del Borgo di Porta d'Ognissanti di questa Città, ed affermati sopra li Sacri Evangelij dissero come ogni qual volta accade di radunare il Magnifico Consiglio di questa Città tutti li Degani di Borghi della med.ma Città, che loro si intervengono nel med.mo e Balottano ogni materia come fà ciascuno altro Consigliero di nobile, come pontano anzi essi restano nel Banco medesimo che resta alli Ill.mi Sig.ri Deputati della Città, che è separato dagl'altri Banchi quando vengono creati Depositarij, Ambasciatori, e Distribuita ogn'altra Carica Honorifica, e pontano quando vengono imposte, e dalle Stato altre deliberationi e materie minute eccettuate ed in oltre la Città contribuisce à cadauno di detti Degani ducati Dodeci all'anno — E tale essendo la mente di Loro Signorie à me Notaro che la scritti à richiesta dell'Ill.mo Sig.r Co: Emilio Antonio di Prampero uno degl'Ill.mi Sig.ri Deputati della Patria.

Presenti il Nob. Sig.r Co: Federico di Zucco, et Gr. Vincenzo Giordano Maneschalco di questa Città.

Ego missus Constitutus de premijs rebus oblicus fidei fide manu subscripsi

Idem testis ex causis et Audrianus Spaventus civis, ac I.V.D. et de Collegio Illustrium Dominorum, et in fidem hic subscripsit manibus apposito sigillo de more.

Vatta Dalla Cancelleria Della Patria del Friuli.

Nob. N. 5. Luglio 1670

Andrea Asquini di Tarcento
Cancelliere della Patria.

Si rilascia dalla Cancelleria Pretoria, come nelle Vicinie della Plebe passa de Borghi d'Udine si creano annualmente dal corpo della Medesima otto Cegani, li quali hanno obligo di giustar le Denuncie delle viste, fenile, ed ammicidj, che accadono nei loro Borghi.

Vde li 6. Agosto 1696.

Francesco Caudio Ordinario della Cancelleria Pretoria

Tratta dalla Cancell.a della Patria del Friuli

Vde li 5 Luglio 1740.

Pietro Antonio Pagani
Cancellier della Patria.

Per il Bortolomio Rodengo 4.to
Coop.de Veneta della Patria del Friuli

Per instanza della Nobil.a Sig.ra Gio: Dom.co Volpe q.m Eccl.mo Leg.to q.m Gio Dom.co e Gonzago Patriarchi q.m Ignatius q.m Gonzago anco Cittadini di questa Città Cam.a e B. F. F. a tutti quelli, a quali si aspettarà intimato, e particolarmente alli Sig.ri Co: Nobili di quest'Odeggio la notificanza ed esecuzione della seguente Lettera in forma è con patti come siamo, e giacciono fatta pena in quella contenuta, e pena.

Udine. 24 Febraro 1721

Per Nobile Pietro Co: Lucio
Segretario di Lett.a

Sp., et Pg. Viv. Exponitur nobis et Dñe pro parte et nomine D: Joannis Dominici Volpe q.m Gregorii q.m Joannis Dominici, et D: Joannis Patriarchi q.m Ignatii q.m Joannis cuiusvis illius Civitatis quod nec ipsi nec eorum Procuratores nunquam executerint artem mercatoriam, mandate vel ex notarium, et cenpta ex examinibus in ipsa Arte necessaria Summis factis et propter hoc debeant uti, et frui beneficijs et privilegijs honorificijs concessis à Publica auctoritate in Ducalibus 4. Julij 1555; idcò in Reverentia Ducalibus predictis et tanto examine predicto ap. V. comitti faciat executionem dictarum Ducalium faciendo comitti quibus opus fuerit et precipue, dictarum ipsius Collegij, quod in pena Ducatorum

qui necessarii Dno applicandum
Reddit in publicis Scripturis recognoscere, et de
entibus nominibus dictorum excipiendum cum stolis
et prerogativis solitis et consuetis et quibus alium
tis alijs qui habent requisita contenta in dicto
Ducali: Et ita exequatur, et exequi faciat, et de
executione Dobis reportet.

Venetijs die 25 Februarij 1710

Benedictus Nicolaus Renieri Cancellarius

Fuerunt presentate per il Capo degl' Officiali.
Tratta dalla Cancelleria della Patria del Friuli.
Udine li 8 Luglio 1740.

Per la Copia di quanto sopra
[illegible] della Patria.

Vicinie delli Borghi d'Orte

Giovedì 3. [illegible] 1711. Orte

Congregata la Sopra detta Vicinia de Borghi di Lizzano, e Ajy nella Sopra detta Sala della Fraternità di S. Lorenzo previemo il Suono di Campana e venne all'infrascritte Deliberationi viddelt. al nr. di 37. Vicinanti.

Detta prima Proposizione della Sopra detta Sala fu per Chiamata S. Offo.

Fu rappresentato dalli Sindici, e Antiano Violati, e Giovanni Battista Degani attuali di questa Comunità, che nella occasione del Consiglio, seguire di questa detta Città ci siamo trovati Sopra con gli altri Degani pure delli Borghi di questa Città in cui Doveriamo intervenire secondo gli antichissimi Jus, e privilegij, che fin d'ordine degli Illmi Sri Deputati e Contradicente impedito dal Capo degli officiali S. ingresso, pregata entrata a levare al suo loco di fu impedita la Sopra detta Volta, et nel Sala Ricevizione di il Sig. Sig. Piccolo, Alloj Cancell. cosichè oltre S. Vanno Sopra detti degli Jus e privilegij veniamo gravati dal Com già Sopra detta Sovranna Amministrazione tenderà anche Ceccovi il Jus nel Consiglio stesso pure cui fin d'ora necessitati con tal motivo ad un giusto ricorso, e provedimento, fu dalli Sindici Degani presenti, et passati con gli altri debi Sindici tre Contradicenti Nuovi in Cancell. di Roma, et altri ad hoc compresi al nr. di 37 posta parte d'imporre facoltà alli Sindici Degani attuali Sopra detti di dover per tal vicinanza con gli altri Degani, e Comunità de Borghi di questa Città, et anco Separatamente ricorrendo la gravezza ai piedi di sua Santità

ò supplirsi il mantenimento, e reintegrazione ni ni-
tegni delle sue, e privilegij di ogni Comune, e
Comunità de Borghi della Sovrana Accompagna-
permetti.

Qual parte ballottata fu presa à tutti voti, eccet due
fri pri dell' Honorando & Francesco Fabrizzone cons. ab
di Banca porta parte, che li Fuochi Degani de
per destinati non possano venire ad alcuna de-
liberatione, ò assistenza con gl' altri Ass.ri de-
putati, se non farà pria il tutto partecipato
distintamente, et deliberato in quel Comune
in pena di £ 100 per cad.; e di nullità.

Qual parte ballottata fu presa a tutti voti, eccet cons.

Vicinie de Borghi di Udine

Venerdì 11 sett.e 1711

Udine

Congregata la Fuoca Vicinia de Borghi di Cussignacco
e Lizij, come accanto ridotti al n.o 30. Vicinanti
Udine S. Fuoco e Fuoco Fantino attual Degano
porta portarsi nella Dominante à congratular
S.a Eccellenza di questa Comunità unitamente agl'al-
tri Degani delli Comuni de Borghi di questa Città
fu dalli Ancomini nell' Off.o di Banca pro-
posta, e presa parte, che gli siano date £ 40
del Corpo del Denaro dei cinquanta che si atro-
vano nella Cassa della Sig.ra di Pietà congiunta
presso S. Fuoco e Eccl.o Stato Pasqualeto Dep.to
attuale con pacto espresso, che subito al ritorno

di detto

di detto Degano Fantino sia da Battadori da Segu-
tarsi fatta una tansa in Comune fr. sua
parte fr. 340:- et oltre per scuso delli Degani
attuali, e fatta la ventilazione di detta Casa.
Quale parte fu posta à tutti li Voti, excetuati
tre contrarij.

Item

Furono nominati quatro Segnati in Battadori, qui
li separatamente fu letta nuncupativo in

Battadori.
& Pietro Piccolo.
& Francesco Suveano.

Quo facto fu licentiata la Vicinia

Vicinia de Borghi di Sotto
Sabbato 26. Decembre 1711.

Doppo pranso.

Convocata l'Honda Vicinia de Borghi di Sotto e
Ajji vt ante.

Dal Fondo & Rocco Fantino uno de Degani attuali
fu rappresentato la parte presa nella Vicinia
della 30. Novembre decorso seguita nell'Honda Vicinia
de Borghi superiori, e d'una Cancelliere de man-
dato Carta à chiara intelligenza di quella ved-
duzione che sentita, considerata ancor quella
contenta al numerato, et anco discorsovi sy
e potto. tenuto da questo, et altri Comuni, et Cit-
tadini de Borghi di sotto seguite varie doppio

Consegli di questa detta Città, nec.e S.a Fond.e Segan
et a Son ritrovarsi in Cam.a, ò doue da pratici Con
legli. andarà giù parte posta Da S.r Francesco Fl
Cipolone, S.r Biagio Calabrese, et altri huomini d
Off.o di Banca che vedino d'stinati Leggi da gou
Corpo, quali p.a evitar gl' inconuenienti ab
bino in nome di questa Fond.a Vicinia a' voy
Legnarsi al Mag.co Mag.to de Sig.ri Deputati et inte
dere da S.r Sig.r detto se fussero Consegli ci volessi
libero Sig.re, e pari se Consegli stessi come
prima facenda da predecessori Sig.ri, come ben
ci proprietano dalle Sanierza, e Bontà Loro
con gl' emolumenti, e Carichi incessanti a seruiz
gio di sue Sig.rie detto, et detto Pub.co
Restorono nominati in soggetti a S.r effetto sud.o

S.r Giouanne Arogusini
S.r Pietro Migliaccio
S.r Antonio Vicario
S.r Andrea Santino

Qual parte Balotata fù posta a Fabe bianche eccetto una
contraria.
Il che fatto fù Licenziata la Vicinia.

//

Vicinia de Banchi d'Off.e
Venerd.i 26 Febraro 1711 in Off.e
Doppo pranzo.
Congregata la Fond.a Vicinia de Banchi di Sig.ro
e Sig.ri ut ante
fù da S.r Chia Sgotti uno degl' huomini dell' Off.o
di Banca

di Banca presa parte, che uniformandosi questa
Sonda: Vicinia alla risposta datta dagli Illmi Sri
Deputati alli quali fossero stati rimessi con parte presa
in questa Vicinia li 26. Dec.e decorso, che non dicesse
di non voler li Degani nelli Consegli Maggiori di questa
Città sia con l'assistenza di questa Vicinia deliberato
e con la prevenzione espressamente comandato che li Degani
attuali debbano all'occorrenze de Maggiori Consegli
in quelli portarsi, e continuare a dar voto, come
ne da precetori venisse giustificato a prelevante
dell'antichissimo Uso, e Statuto che ha questa Città
di far intervenire li suoi Degani in ogni Magg.co Uso
gior Consegli à fine &.

Qual parte fatta fu posta a balle nere, e bianche Voti favo-
revoli n.o 40. contrarij 6. et una non sincera
& non hanno fatto; Leonardo & Rocco Banchini
uno de Degani attuali.

Il che fatto fu licenziata la Vicinia.

Vicinia de Maggi di Donego
Giovedì 25. Febraro 1711 Dopo pranzo

Convocata, e congregata Vicinia de Maggi di Dego
pano, e Cigij ut ante.

Fu data al n.o di 39 da ms Andrea Fusio uno de
Sodeci d'Ord.e di Banca con il parere di Gli
Sori suoi del suo stesso di, posta carta che
hanno destinati da questa Vicinia due Ministrini
da esser con elezione cioè di un altro op
pure di Dicho, Instrutto già destinato acciò giusti
fichino à stabilire, e fermar sempre le cose riguar

modo, e forma che sarà ripetuta pagina, intorno alle occorrenti emergenze concernenti li Degani dei Borghi di accordare con gl'Ill.mi Deputati e con che s'aspetta quando si stimerà ragionevole, e conveniente al Bene, et alla quiete di questi Borghi di Fiume, e Cosi che questa Vicinia star tenga à quanto dai detti due Soggetti, che saranno destinati vedersi stabilito circa regola dei suoi Degani, che saranno di tempo, et à quiete di quelli dei Borghi, ne mai contravenire in alcuno, e successori, al quale effetto sia, e s'intenda confirita da questa Vicinia ampla facoltà à medesimi due soggetti.

Che le mie Dod, e Cancelliere sia tenuto predetto, et di questo consenso rogando in forma, et autorità delle predette fin presente, che à capello fino elletti sei soggetti, che schiettamente saluteranno abbino à rimanere in tre più certanni, e che questi abbino autorità di poter stabilire con gl'Ill.mi Deputati, che siano accettati tanto li Degani attuali quanto li successori nei Consigli maggiori di questa Città giusta il praticato anco de successori come pure à cenno ad altre prescrizioni, e Capitolazioni, che stimassero proprie, et opportune à honorevolezza, e benefizio di questa Comunità; con questo però, che quando venisse proposto con gl'Ill.mi Deputati debbano prima dell'ellettazione il tutto partecipare in questa stessa Vicinia per l'autorità, e confermate.

Et fatto il capello à balle d'oro furono elletti sei soggetti quali separatamente saluteranno restarono confermati

S. Giacomo Boria
S. Francesco Jordano
S. Antonio Donina

Seguita omnia contenta in dicis sedes pagina med.

Alienus manu

absentia manu sic vocis Fiscalis Edusit ex q. Ven. Coll: Sessionis, lecta in Pleno vigore hujus Cancellariae Civis Vitalis, ac suedict. Contarena Barzoni Cancellarius L: D: S:

Noi Andrea Trivisani per Sereno D: D: Veneg.
Locum Dalig Tori Julij

Judex facimus, et obtinemus supradictum Ex. D: Fiscalem Ventura talem qui, qualem se fecit, ideo, in quorum.

Vicini die 24. Maij 1757.

Bartholomeus Barzoni Judex Dalig

Marco della Cancellaria della Dalmazia &c

Andrea Trivisani Cancelliere della Dalmazia.

Vicinie delli Borghi di Udine

Giovedì 5 Sett.re 1771: Udine

Congregata l'Honda Vicinia de Borghi di Gradisca e Cividale nella Hon.da Sala della Ves Cancelleria di S.to Giorgio avendo il Nuncio di Campana di convocare alli infrascritti Deliberazioni tutti gli Hon.di Vicinanti.

Letta per Cancellazione della presente fatta per ordinato di questo.

Fu rappresentato dalli Hon.di Sig.ri Antonio Viotto, e Sig.r Gio Batta Degani attuali di questo nominando congiunti alla sud.a occasione del Consiglio, maggiore di questa Città ed Vadunanza, seguito con gli altri Degani pure de Borghi di questa Città in cui dovranno intervenire, secondo il solito antichissimo uso, e privilegio gli più d'ordine degli Hon.di Degani tale è contradicente impedito dal capo degli Officiali di ingresso, poiché entrato a debere al suo posto gli fu impedita la sorida delle Carrette et indi fatta cessazione di Sig.r Nicolò Mori, ancorché oltre i suddetti particolari degli Hon.di, e privilegi venivano godute dal Comune già permessi dalla Luogotenenza Magnifica tenendo anche tenuti il sig.r nel Consiglio stesso et quei fini? di ciò necessitati con tal mezzo ad un giusto ricorso e provedimento fu dalli Hon.di Degani presenti, et passati con l'assenso delli Hon.di tre contradicenti Accomuni delli Off.i di Banca et altri ad Essi congregati al n.o di 37. pella parte di ingrandire facoltà alli Hon.di Degani attuali supplicata di dover passar unitamente con gli altri Degani e Communi de Borghi di questa Città et uno separatamente occorrendo la grauanza

pied. di Loro Serenità a supplicar il mantenimento
et restitutione in integro delli suy, e privilegij di
questo Comune e Comuni de Borghi dalla So.
munificenza permessi.

Qual parte balotata fu posta a tutti VVri eccetto due
Sri pri Cali Nicolò Erancesco Bilizzone uno d'Officio
di Banca porta parte, che li Hondi: Degani sopra
Deputati non possano venir ad alcuna deliberatione
o aggiustamento con gli Illmi Sri Deputati, se non
saran prima il tutto particolarmente, et distintamente
deliberato in questo Comune in pena di $ 100 et
cadauno et di nullità.

Qual parte balotata fu posta a tutti VVri, eccetto uno

Vicinia de Borghi d'Oine $

Venerdì ii: Xbre 1711.

Oine.

Convocata S. Hondo: Vicinia de Borghi di Sopra,
e Cgy come avanti nostri al n.o 30. Vicinanti.

Adhe S. Hondo: q Rocco Fantini attual Degano
porta partarsi nella Dominante a consigliar
gli interessi di questo Comune unitamente
agli altri Degani delli Communi de Borghi
di questa Città, sin dalli Vicinini dell'Off.o
di Banca proposta, e posta parte, che gli siano
dati $ 40.- del corpo del Danaro dei cinquanta
che si attrovano nella Cassa della Sra di Pietà
esistente presso S. Hondo q Luc. Batta Sappia
Cass.r Vr: attuale con pacto espresso, che debba

al ritorno

al ritorno di detti Degani fanno fin da Battadori da Deputati fatta una tansa in Comune p la summa predetta di 340: da esser poi scosso dalli Degani attuali, e fatta la verificatione in d.a Cassa. Qual Parte Ballotata fù posta a Voti, eccettuati Nè contrarij.

Illico

Furono nominati quatro soggetti in Battadori, quali Separatamente Ballotati riuscirono in

Battadori.

Il Pietro Piccolo
Il Francesco Toreano.

Loro fatto fù Cognizione la Vicinia.

//

Vicinia de Borghi di Udine

Sabbato 26 Dec.e 1711.

Ogge giorno.

Convocata la Semranda Vicinia de Borghi di Pi: rario, e Cgis et ante

Dal Fondo: il Sig.r Fantino uno de Degani attu- ali fù rappresentata la parte, fatta della Decorazione Delli 30. Mag.o decorso seguita nell' Antica Vicinia de Borghi Superiori, e per non Cancellare d.a memoria fù letta a chiara intelligenza di questa Deliberazione, che sentita, e considerata anco quella contraria alla suscitata, et ardentissime

ing, e porti tenuta da questo, et altri Comunali, et
Huomini de Borghi d'intervenire ne Maggiori
Consegli di questa Città, med.i di Studi Legali
et à Casa intendersi in uno, ò due de gl'altri Con.
legli; anderà perciò parte persona da g.t Tomaso
Bellippone, g.t Biagio Calabrese, et altri Huomini
d'Off.i di Banca che vedino dell'Infrascritti Soggetti
da questo Corpo, quali da esercitar gl'Incarmeni
enti abbino in nome di questa Vicinia: Vicinia
à voleguenti al Mag.co Illmo de Ill.mi Deputati per
intendere da S.S. Sig.re Illmo ne fitteri Consegli
ci vertevia libero s'ingresso, e porto ne Consegli
stessi come prima facevasi da predecessori Hor
come ben ci promettiamo dalla Sapienza, e Giu.
stizia loro con gl'emolumenti, e Carichi in cessanti
à servizio di Sua Sig.ria Illmo et Ill.mo Pubblico.

Fecero nominati in Soggetti di questo Sud.o

g.t Giovanni Cogolini
g.t Pietro Angelini
g.t Antonio Vicario
g.t Andrea Fantino.

Quali parte Sabbatata fu presa à Sede Vacante una cum
contrarie.

Ad che fatto fu licenziata la Vicinia.

//

Vicinia de Borghi d'Udine
Venerdì 5 Febraro 1773 in Udine.

Doppo pranzo.
Congregata l'Hon.da Vicinia de Borghi di Gruppo, e Cjf
ut ante

Fu da g

Fù da S. Elia Zorzi uno degli Ancroini dell'Off.
di Banca posta parte che uniformandosi questa
Honoranda Vicinia alla risposta data dagli Ill.mi
Deputati alla quarta sopra Dedotti con parte presa
in questa Vicinia li 26 Decembre decorso, che
non devono di quon volersi li Degani nelli Consegli
maggiori di questa Città, sia con S. auttorità di questa
Vicinia deliberata, e con la presente espressa-
mente comandata, che li Degani attuali
debbano all'occorrenza de maggiori Consegli
in quelli portarsi, e continuare al d'hoggi porto,
come da precedenti veniva praticato à preferen-
zione dell'antichissimo Luy, e Privilegio, che la
questa Città di far intervenire li suoi Degani
in detto Magg.co Maggior Consiglio a fine
Quod parte deliberata fù posta di haver hauuto
Voti favorevoli n.o 40, contrarij 6. et una
non sincera et non hauer deliberato S. Vendo
S. Rocco Fantino uno de Degani attuali.
Al che fatto fù licenziata la Vicinia.

//

Vicinia de Borghi di Udine
Giouedì 25. Febraro 1712. More

Doppo pranzo.
Auocata S.ta Honda Vicinia de Borghi di Giu-
liano, e Cigi ut ante.
Ridotta al n.o d'ogg. da ns. Antonio Zanon cancio

de dodici Ri Offi di Banca con il parere
di 2 Offi Forti anco del corpo stesso si porti
parte, che siano destinati da questa Vicinia
due Secretini della med.ma con elezione ciò
d'un altro appresso il Pietro destruggo già dep.
tonato acciò questi abbino à stabilire e
formar di tempo in tempo le cose in quel modo, e
forma, che sarà reputato proprio ritorno
alle convenienze concernenti li
Degani dei Borghi, ed accordare con gli
Illmi Sri Deputati e con chi s'aspetta quanto
si stimerà ragionevole e conferente al
Bene, e alla quiete di questi Borghi di
Fuzzano, e Cigi per doccio questa Vicinia
star sempre à quanto dai detti due soggetti
che saranno destinati voltarà stabilito e
concordato dalli sei Degani, che saranno
di tempo, et à quiete di quelli dei Borghi
ne quali contraccenire per loro, e successori
al qual effetto sia, e s'intenda conferita da
questa Vicinia ampla facoltà à medesimi due
soggetti.

Letta [illegible] ne Mod, e cancellata la parte pred.
et presa contraria cancellando in parte, et
partendosi alla med.ma si proposto, che à capello
siino eletti sei soggetti che separatamente
habbiano à ricercare li siti più con-
tanti, e che questi abbino autorità di poter
stabilire con gli Illmi Sri Deputati, che siano
accettati tanto li Degani abitanti, quanto
li forestieri

Si succedano ne consegli Reggimi di questa Città
giusta il praticato anco de precedenti, come
pure à venire ad altre proportioni, e Capi-
tolazioni che stimarà più proprie, e opportune
à onore, e beneficio di questo Comune
con questo però, che quando venirà proposta
con gl' Ill.mi Deputati debbano prima
Sodisfare proportione il Stato participare in questa
Nobile Vicinia gl' S.ri auttorità, e conferma-
zione.

Et fatto il Capello i Fabi D' ovo fuorno ebbetti Lei
soggetti, eccetti Separatamente Fabricati vertenno
confermati.

& Giacomo Doria
& Francesco Doreano
& Antonio Doriano.

Deinceps omnia contenta in hoc toto pagina vnde-
decima fuere vera: Et Deinde exactis libris deli-
berandi, Lecta in fide vigatis fuit Regentum
Veltheus Civis Vtici, ac predicti Comunis Fiscalis
Cancellarius q. D. S.

Ego Petrus Firmanus pro fide: D: S: Vencij
Cancellarius Publicus Fiscalis

Fidem faciemus, et attestamur suprad.m Regentum
Veltheum talem esse, qualem se facit, ideo in quorum
Vtici die. 24. Maij 1707.

Bartholomeus Bruzzanus, Not.s Publ.s

Fede data Cancelleria della Carica di
Giudici
Fù li 16 Ag.to 1740

Andrea Rizzini Cancelliere
della Carica.

A dì [illegible] Agosto 1742

Si fa Pubblica giurata fede da' Nobili infrascritti
Componenti del Magnifico Maggior Consiglio
della Città di Udine

Che le Carte passate nel Generale Rinnovamento della
Matricola delli Fruttivendoli, ogn'anno nel primo Consi-
glio di sua Città di Udine doppo seguito il
Rinnovamento suddetto vengono presentate alla
presenza di S. S. Luogotenente Generale
della Patria del Friuli succeduta, e dei Magnifici
Sig.ri Giudici Deputati della Città stessa, et
Componenti Maestrato ordinario di uno de' suoi, acciò si

22

le vecchie Carte di Matricolari di commun ac-
cordo di questi, cioè di S. Maria Maddalena
Croce; Cioè a S. Lazaro, e Comunità di
Comune, vengono individualmente nominati
tanti Deputati, che Nobili del Consi-
glio, e che li Nobili vengono satisfatti a' con-
tenuto de' Capitolari, e che vengono le Carte
stesse indistinte si chiamano

222

Che li Componenti alla Nobiltà, e nomi di essi
siguenti Nobili del Consiglio stesso si saltrano

finchè

Finalmente tanto dei Nobili, che dei Cittadini, e che li Consiglieri tanto Nobili, che Cittadini vengano nominati tanto delli Cittadini, che dei Nobili, come pure, che alle Cariche tanto Nobili, che Cittadini vengano applicate, e respettivamente nominate tanto le Persone Nobili, che le Cittadini dei Consiglieri d'ogni Ordine.

XXIV

Che nelle Cariche di Giudici, Giurati, e Contradittori sempre vi entri un Cittadino, quale hà eguale soggio, eguale voto, eguale Giurisdizione, ed eguali facoltà nelle nomine, e distribuzioni con li Giudici Contradittori, e Giurati, come pure eguale diritto nell'esercizio delle suddette Cariche coi Nobili stessi.

XV

Che nelle Cariche di Governadori di Monti di Pietà sempre vi entrino due Cittadini, così nelle Cariche di Governatori delle Scuole di Communità di Sondrio sempre si trovi un Cittadino coi Nobili, e tutti giusti con eguale voto, soggio, e diritto coi Nobili stessi.

VI

Che nelle cariche straordinarie d'Ambasciatori

al

al Governo Governatori di Città, e Castelli Luogotenenti, Governatori alla Sanità, e altre Dignità, Provvisionarie, che occorrono in Città, ovvero in occasione di qualche straordinaria giurisdizione sempre ne entrerà a giurisdizione del Governo de' Nobili anche il Popolare.

VII

Che alle suddette Cariche si sogliono nominare, e ammettere indistintamente tutti quelli, che sono, o veramente capaci si trovano di poterle esercitare, nessuno eccettuato delle quattro contenute nelle sudette Squittinazioni, che adesso non solo per la ragione, che abbiamo detto, ma anche perchè siamo Cittadini antichi nei Governi, e nelle Magistrature, nelle quali respettivamente le Cariche sopra si distribuiscono, e respettivamente si esercitano, in luogo di che si sodisfaciamo di giurare

Io Sodetta, nisi ego: Intendo giurare e giuro a Dio nostro un mio giuramento di segno, a niente che giammai sopra non saremo memoria d'esser stato giurato, e che giuro di S. Maria Maddalena, del che non ho memoria

Io

§ Io Chio Andrea Agostini con mio giuram.
mento affermo, che quanto si contiene in
sette fogli ottavini è vera verità giuro.

Le sottoscrizioni insieme con li sette fogli giuram.
messi furono tratti di altro consimile scritura
sottoscritta dalli suddetti Sig.ri Andrea Chizzi e
Chio: Andrea Agostini, essendo a me Cancelle
nato di cavarne fidi due, e sussistente nella
Cancelleria della Curia di Pisa

Andrea Agostini affermo giurando
Cancell.e della Curia.

#92

Io fede per la Cancellaria Ducale della Patria del Friuli che li Cittadini di Udine tanto Nobili che Popolari non sono giudicati tanto in Civile come in Criminale dalli Sig.ri Luogotenente Ducale della Patria stessa, e suoi Giudici, d'ogni mentre, che li Nobili Castellani non riconosco no altro Giudice, che S.A.S. Luogotenente Ducale della Patria suddetta, come appare dalli documenti giacenti in questa Cancellaria.

Udine li 5. Agosto 1740

Andrea Asquini Cancelliere della Patria.

Libro di Ricordi 1740

Facciamo ricordo noi sottoscritti essere ven-
ti radunati, che congregati il Magni.co Mag-
gior Consiglio di questa Città di Fiume di
Giudici, Il Secondo Rubrico Magistrato come
presiede presso congregato assieme con Quin-
te in mezzo alli due Provveditori della Città,
che come Pari della Nobiltà sedono a lato
dello stesso Primo Rubrico Magistrato. Li
due Pari pari Magistrati di Regolo, che
si chiamano, Giudici, siedono dirimpetto sin-
distro, e segnando chi tutta la Nobiltà:
Tanto attestiamo in fede della verità sottoscri-
vendoci di proprio pugno.

Marzio del Fiore Provved.r
Girolamo Nadalo Provveditore
Gio: Batta Gonsaca, Giudice
Michiel Vecchioni Giudice

A' dì 24 Giug.o 1740

Il giuramento fatto, ed atto di Fede di Giu-
stizia Pistacchi Cancelliere, e del Foro, e del
Collegio della Città di Fiume [illegible]

che [illegible] quatro sottoscrizioni [illegible]
[illegible] Torre, dichiarano tutte sono di propria
loro mano, ed attuali Parrocchiani di questa Città
e del fuori Rio: Rio: Sotto Borgo della, e Strada
Rocchini sono sottoscritti di loro proprio, e [illegible]
attuali di questa Città, e dà fe la propria [illegible]
Borgo di medesimi, e per la propria [illegible]
parrocchia in fede di che

Francesco Serabitello.

Per la Cancelleria della Badia di Fiesole

Andrea Agnolini Cancell.o
della Badia.

D'Ordine dell' Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signor

PIETRO GARZONI

Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

1736

NOI DEPUTATI della Patria vedendo traſcurata l'obbedienza al Mandato a ſtampa di 15 Ottobre proſſimo paſſato, ed'omeſſo la preſentazione della polizza con la deſcrizione della quantità de Campi, Pradi, Palludi, Boſchi, Molini, Battiferi, ed altri Edificj, e nota degl' Animali Groſſi, e Minuti, per la general reviſione de Fuochi di Liſta da farſi per regola de pagamenti delle Tanſe, e Rate, o altre Gravezze in beneficio delli Comuni; Commettemo in riſſoluta maniera al Meriga, ovvero Degano, ed alli Giurati della Villa di che nel termine di giorni ſei proſſimi venturi debba aver preſentata la poliza ſudetta, con la nota diſtinta de Campi, ed altro come ſopra a norma del mandato predetto, altrimenti ſpirato detto tempo ſenz'altra notizia, ſaranno ſpedite l'*Eſſecuzioni* per il lievo della pena di Ducati 100 già cominata in detto mandato ed in oltre ſarà il Comune contumace ratato a deſcrizione. In quorum, &c.

Udine li

(*PIETRO GARZONI Luogot.*

Il Canc. della Patria.

D'Ordine dell' Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Signor.

SEBASTIANO MOCENIGO

Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

Noi Deputati della Patria Commettemo al Degan, Commune, & huomini della Villa di che in pena di Duc. 100 Bando, prigione ad arbitrio dell' E. S. debbano mandar, la mattina in albis del giorno di Carri num. con buoni animali à per ivi caricar Pietra, & condurla alle Rive di Percoto, e Trivignano nei ſiti, che dalli Sopraſtanti ai ripari del Torrente Torre le ſaranno aditati, & ciò in ordine à ricerche dell' Illuſtriſsimo, & Eccellentiſsimo Sig. Proveditor General di Palmà, che per ordine dell' Eccellentiſsimo Senato deve far ſeguire urgenti ripari, e da cui li ſarà fatta dar prontamente la ſolita, e douuta mercede.

Se poi il giorno ſodetto, ò ſuſſeguente foſſero piovoſi, s' intenderanno obligati à ſupplir à primo bon tempo indi ſeguente ſenza altro commando, e ſenza altro ritardo, e ſe per mancanza d'Animali ò di Carri non poteſse il detto Commune in un ſol giorno ſpedir l'intiero numero ſodetto, de Cari, reſtano in tal caſo abilitati à farla in due, ò tre giornate, ò viaggi ſeguenti. Sarà dunque cura del Meriga il diſponere imediatemente l'effetto, altrimenti ſaranno ſi eſſo, come il Commune iremiſsibilmente puniti, Inq. &c.

Vdene li 19 Ottobre 1715.

(SEBASTIANO MOCENIGO Luogotenente.
) Baldiſſera di Proteſtagno Deputato
(Girolamo Sforza Dot. Deputato

D'Ordine dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig.
ALVISE BASADONNA Luogotenente
Generale della Patria del Friuli.

NOi Deputati della Patria cõmettemo al Commũ, & Huo-
minidi che in pena de ducati cento, ban-
do, prigione, e galera debbano subito riceuuto il presente hauer
leuato nel Bosco di Roueri n. & Ci-
me n. del raglio seguito la luna di Febraro passato,
douendo quelli condurre alle Riue di all'
imbarco, à fine siano leuati da Burchieri, e senza ritardo peruẽ-
ghino alla Casa dell'Arsenale à conformità della mente publi-
ca espressa in Decreto del Reggimento Eccellentiss. all'Arse-
nal de dì che per la condotta medesima gli sa-
rà dato il debito pagamento dalla Cassa della Cõtadinanza per
quelli della Mantoa in ragion di Lir. 4. l'vno, quelli di Roue-
redo, e Marzinis di Lir. 2. sol. 10. e gl'altri tutti in ragione di Lir.
3. l'vno col fondamento della fede del Soprastante Iseppo Zan-
nusse, che le douera esser fatta gratis, altrimente in caso d'ino-
bedienza, si manderà à leuar la pena.

Vdine li 16. Giugno 1689.

(Aluise Basadonna Luogotenente.

David Fratina Canc. della Patria mand.

D'Ordine dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo

SIGNOR GIROLAMO DVODO

Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

NOi Deputati della Patria commettemo al Degan, Commun, & huomini della Villa di — che in pena di Ducati cento, bando prigion, corda, e Galleta debbano mandar nella Torre alla parte di Paua Barelle num. con due buoni animali, & due huomini gioueni per cadauna per iui lauorare giorni num. e quel di più li fosse comandato dall'Illustris & Eccellentissimo Signor Proueditor General di Palma, da cui li farà fatta dar la douuta mercede, facendo che siino colà la mattina in albis del giorno delli del mese & che gl'homini sudetti portino li loro badili giusta le richieste di detto Ecc.S. Proueditor Generale inherenti à Ducali dell'Eccellentissimo Senato, altrimente, &c. In quorum &c.

Vdene à 6. Giugno 1695.

{ Girolamo Duodo Luogotenente.

(Baldissera di Toppo Canonico d'Aquileia Deputato.
(Nicolò d'Arcano Deputato.

Ioseph Callici Canc. Patriæ.

D'Ordine dell' Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Signor

NADAL DONADO

Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

NOI DEPUTATI della Patria del Friuli Commettemo al Degan, Commun, & huomini della Villa di che in pena di Ducati cento, Bando, Prigione ad arbitrio, &c. debbano immediatamente condur Carra n. di Saſſi ſopra la Strada di Muſcoli nelli ſiti, che le ſaranno addittati dalli Sindici, che ſaranno colà aſſiſtenti à quell'aggiuſtamento, & ciò per la competente mercede di Lire 2. per cadaun Carro, che le ſaranno ivi prontamente ſborſate; Avertendo però che ſe il carico delli Carri ſarà diffettivo, non le ſarà data la mercede, che ſolamente à proportione del medeſimo, & doveranno tutta via con altro viaggio ſupplire; altrimenti ſaranno puniti mancando in parte, ò à tutto con le pene ſopracominate; In quorum, &c.

Udine li 13. Febraro 1712.

(NADAL DONADO Luogotenente.

(Camillo Arcoloniani Deputato.

(Marcello Gaſpardis Deputato.

Giuſeppe Gallici Canc. della Patria.

Cavaliere Gall.° Cav.e della Torre.

Marchese Virgilio Depputato.

Marchese Ferdinando Depputato.

Cavaliere Gio.° Battista Depputato.

D'ORDINE DELL'ILLVSTRISS., & ECCELLENTISS. SIG.

GIO: GIVSTINIAN

Luogoten. Gener. della Patria del Friuli.

NOI Deputati della Patria del Friuli, commettemo alli Communi, & Huomini dell' infrascritte Ville, che in pena di Ducati 50. & altre corporali ad'arbitrio di S. E. debbano subito riceuuto il presente mandar vno per casa con badilli, & zapponi, acciò leuino le neui, e giacci dalle strade per tutto il tenire delle loro pertinenze, facendole libere, così che non impediscano il transito à pedoni, e carri, che per di là vorranno passare; altrimenti, &c.

Vdine 25. Febraro 1698.

Joseph Gallici Canc. Patrie mand.

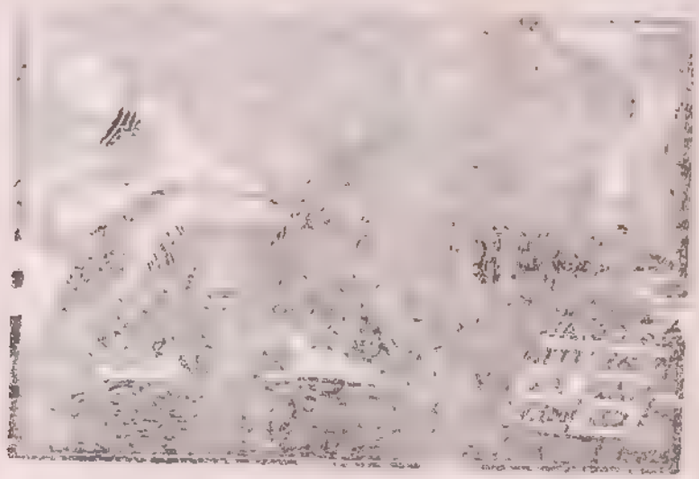

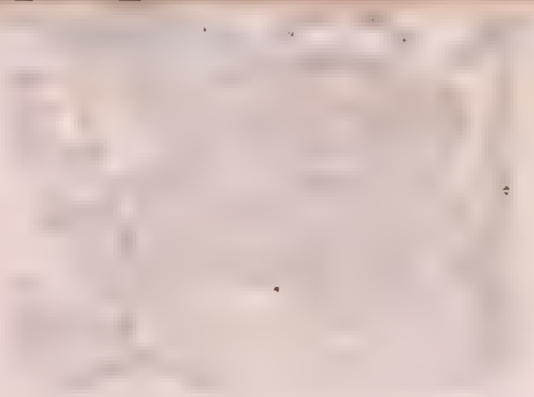

D'Ordine dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor.

GIOVANNI SAGREDO

Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

NOi Deputati della Patria Commettemo al Commun, & Huomini di
Che debbano mandar in Udine à mano del Sig. Gio: Maria Pisent Cassiero della Contadinaza la sottoscritta quantità di dannari cioè la metà per tutto il mese di Luglio prosimo venturo, & l'altra metà per tutto Ottobre Susseguente, quali sono per la Ratta posta in ragion di Lire 72. per Fuoco di Lista, & per le Tasse ordinarie d'anno uno à Lire 18. per Fuoco, d'esser tutto pagato nei tempi sopra prefissi con la metà per volta come sopra, quali sume devono servire per supplir all'indispensabili rilevanti spese per l'armo moderno di fucili, tasco, e Baioneta commandato dall'Eccellentissimo Senato per uso delle Cernide, per terminar le rilevanti condotte di Rovori, e Remi non più state à tal misura per servitio della Casa dell'Arsenale, ordini di Banca per la Cavallaria in Città, e fuori; Contributioni alla Fortezza di Palma, Marano, e Pinguente, pagamento à Provisionati, & altre spese ordinarie, & estraordinarie per servizio publico; E perche habbiamo presentito, che li Degani, ò Giurati medesimi si fano lecito far le compartite di somma molto maggiore di quello importa la ratta posta da Noi, e che il danaro medesimo resta convertito in proprio loro uso, e civanzo à danno riguardevole degl'infelici, e poveri contadini habitanti; Per schivar dunque tal pernitioso abuso, e disordine, prohibbimo à sopradetti Degani, e Giurati di non dover ingerirsi, anzi espressamente commandiamo sotto le più rigorose pene, à nostro arbitrio, che debbano per l'avenire capitar alla Cancellaria della Patria presso il Cancelliere, dal quale con giusto bilancio saranno fatte le compartite di Ratte, e tanse ad ogni uno col fondamento de

Publici libri, in conformità del pratticato altre volte. E perche in oltre li Degani; overo Giurati ardiſcono doppo ſcoſſo il danaro d'impiegarlo in loro proprio uſo, non lo portando ſubito in mano del Sudetto Caſſiero, il che rieſce à grave pregiuditio de publici intereſſi; Però ſi notifica à Cadauno, che incorrerà in queſto errore, che ſarà ſeveramente caſtigato

Reſtando pure avviſati, che non pagando la prima Rata al tempo di ſopra ſtabilito, ſaranno aſtretti con rigoroſe eſſecuzioni al pagamento di tutte due le Rate in una ſol volta; Dovendo portare un quarto di ſoldoni, & il rimanente in argento di ſtampa Veneta à valuta della Piazza al tempo preſente.

Tutti quelli, che vano debitori così di Taglione, come di Taſſe, e ſuſſidio degl'anni paſſati, manderanno ſubito à ſaldare, Altrimente ſaranno rilaſciate rigoroſe eſſecutioni giuſta l'unita intimatione del giorno d'oggi.

Udine 30. Giugno 1717.

di Taſſe Lire ſoldi

di Ratta Lire ſoldi

Per Fuochi num.

di Taſſe Lire
di Taglione Lire

Giuſeppe Gallici Canc. della Patria

IN UDINE, Per li Gallici alla Fontana.

D'ORDINE DELL'ILLVSTRISS., & ECCELLENTISS. SIG.

GIO: GIVSTINIAN

Luogoten. Gener. della Patria del Friuli.

NOI Deputati della Patria del Friuli, commettemo alli Communi, & Huomini dell' infrascritte Ville, che in pena di Ducati 50. & altre corporali ad'arbitrio di S. E. debbano subito riceuuto il presente mandar vno per casa con badilli, & zapponi, acciò leuino le neui, e giacci dalle strade per tutto il tenire delle loro pertinenze, facendole libere, così che non impediscano il transito à pedoni, e carri, che per di là vorranno passare; altrimenti, &c.

Vdine 25. Febraro 1698.

Ioseph Gallici Canc. Patrie mand.

D'ORDINE DELL'ILLVSTRISS. & ECCELLENTISS SIG.

GIO: GIVSTINIAN

Luogoten. Gener. della Patria del Friuli.

NOI Deputati della Patria del Friuli, comunemente alli Commun, & Huomini dell'vdienza, che in pena di Ducati 50. & altre corporali arbitrio [illegible] S. E. debbano subito ricevuto il precetto mandar uno per cala con badile, & zapponi, accio levino le neve, e giacci dalle strade per tutto il tenire delle loro pertinenze, [illegible] libere, cosi che non impedischino il tratto à pedoni, e cari, che per la vorranno passare; altrimenti, &c.

Udine 25. Febraro [illegible].

Joseph Gallini Canc. Luog. mand.

470

D'Ordine dell' Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Signor

NADAL DONADO

Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

NOI DEPUTATI della Patria del Friuli Commettemo al Degan, Commun, & huomini della Villa di che in pena di Ducati cento, Bando, Prigione ad arbitrio, &c. debbano immediatamente condur Carra n. di Saſſi ſopra la Strada di Muſcoli nelli ſiti, che le ſaranno addittati dalli Sindici, che ſaranno colà aſſiſtenti à quell'aggiuſtamento, & ciò per la competente mercede di Lire 2. per cadaun Carro, che le ſaranno ivi prontamente sborſate; Avertendo però che ſe il carico delli Carri ſarà diffettivo, non le ſarà data la mercede, che ſolamente à proportione del medeſimo, & doveranno tutta via con altro viaggio ſupplire; altrimenti ſaranno puniti mancando in parte, ò à tutto con le pene ſopracominate; In quorum, &c.

Udine li 13. Febraro 1712.

(NADAL DONADO Luogotenente.

(Camillo Arcoloniani Deputato.

(Marcello Gaſpardis Deputato.

Giuſeppe Gallici Canc. della Patria.

D'Ordine dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo

SIGNOR GIROLAMO DVODO

Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

NOi Deputati della Patria commettemo al Degan, Commun, & huomini della Villa di che in pena di Ducati cento, bando prigion, corda, e Gallera debbano mandar nella Torre alla parte di Pauia Barelle num. con due buoni animali, & due huomini gioueni per cadauna per iui lauorare giorni num. e quel di più li fosse comandato dall'Illustriss. & Eccellentissimo Signor Proueditor General di Palma, da cui li sarà fatta dar la douuta mercede, facendo che sijno colà la mattina in albis del giorno delli del mese & che gl'homini sudeti portino li loro badili giusta le richieste di detto Ecc.S. Proueditor Generale inherenti à Ducali dell'Eccellentissimo Senato, altrimente, &c. In quorum &c.

Vdene à 6. Giugno 1695.

{ Girolamo Duodo Luogotenente.

(Baldissera di Toppo Canonico d'Aquileia Deputato.
(Nicolo d'Arcano Deputato.

Ioseph Gallici Canc. Patriae

D'Ordine dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig.
ALVISE BASADONNA Luogotenente
Generale della Patria del Friuli.

NOi Deputati della Patria cõmettemo al Commũ, & Huomini di che in pena de ducati cento, bando, prigione, e galera debbano subito riceuuto il presente hauer leuato nel Bosco di Roueri n. & Cime n. del taglio seguito la luna di Febraro passato, douendo quelli condurre alle Riue di all' imbarco, à fine siano leuati da Burchieri, e senza ritardo perueghino alla Casa dell'Arsenale à conformità della mente publica espressa in Decreto del Reggimento Eccellentiis all'Arsenal de dì che per la condotta medesima gli sarà dato il debito pagamento dalla Cassa della Cõtadinanza per quelli della Mantoa in ragion di Lir. 4. l'vno, quelli di Roueredo, e Marzinis di Lir. 2. sol. 10. e gl'altri tutti in ragione di Lir. 3. l'vno col fondamento della fede del Soprastante Ieppo Zannusso, che le douera esser fatta gratis, altrimente in caso d'inobedienza, si manderà à leuar la pena.

Vdine li 16. Giugno 1689.

(Aluise Basadonna Luogotenente.

Dauid Fratina Can. della Patria mand.

93

D'Ordine dell' Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Signor.

SEBASTIANO MOCENIGO

Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

Noi Deputati della Patria Commettemo al Degan, Commune, & huomini della Villa di che in pena di Duc. 100 Bando, prigione ad arbitrio dell' E. S. debbano mandar la mattina in albis del giorno di Carri num. con buoni animali à per ivi caricar Pietra, & condurla alle Rive di Percoto, e Trivignano nei ſiti, che dalli Sopraſtanti ai ripari del Torrente Torre le ſaranno aditati, & ciò in ordine à ricerche dell' Illuſtriſsimo, & Eccellentiſsimo Sig Proveditor General di Palma; che per ordine dell' Eccellentiſsimo Senato deve far ſeguire urgenti ripari, e da cui li ſarà fatta dar prontamente la ſolita, e douuta mercede.

Se poi il giorno ſodetto, ò ſuſſeguente foſſero piovoſi, s' intenderanno obligati à ſupplir à primo bon tempo indi ſeguente ſenza altro commando, e ſenza altro ritardo; e ſe per mancanza d'Animali ò di Carri non poteſse il detto Commune in un ſol giorno ſpedir l'intiero numero ſodetto, de Cari, reſtano in tal caſo abilitati à farla in due, ò tre giornate, ò viaggi ſeguenti. Sarà dunque cura del Meriga il diſponere imediatemente l'effetto, altrimenti ſaranno ſi eſſo, come il Commune iremiſsibilmente puniti; Inq. &c.

Vdene li 19 Ottobre 1715.

(SEBASTIANO MOCENIGO Luogotenente.
) Baldiſſera di Proteſtagno Deputato
(Girolamo Sforza Dot. Deputato

D'Ordine dell' Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signor

PIETRO GARZONI

Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

NOI DEPUTATI della Patria vedendo traſcurata l'obbedienza al Mandato a ſtampa di 15 Ottobre proſſimo paſſato, ed'omeſſo la preſentazione della polizza con la deſcrizione della quantità de Campi, Pradi, *Palludi*, Boſchi, Molini, Battiferi, ed altri Edificj, e nota degl' Animali Groſſi, e Minuti, per la general reviſione de Fuochi di Liſta da farſi per regola de pagamenti delle Tanſe, e Rate, o altre Gravezze in beneficio delli Comuni; Commettemo in riſſoluta maniera al Meriga, ovvero Degano, ed alli Giurati della Villa di che nel termine di giorni ſei proſſimi venturi debba aver preſentata la poliza ſudetta, con la nota diſtinta de Campi, ed altro come ſopra a norma del mandato predetto, altrimenti ſpirato detto tempo ſenz'altra notizia, taranno ſpedite l'*Eſſecuzioni* per il lievo della pena di Ducati 100 già cominata in detto mandato ed in oltre ſarà il Comune contumace ratato a deſcrizione. In quorum, &c.

Udine li

(*PIETRO GARZONI Luogot.*

Il Canc. della Patria.

Per S. Off.o della Cancellaria della Patria del Friuli si fa
fede che le Ville di Buttrio, Carpeneto, Faleriano
Rabeano, Rozzolo, Firmanbone, e Cosa nuova, e li
di loro abbitanti compresi nell'inuentario della Città
d'Udine ibno. 26. Fuoco, e soggetti alla Giurisd.
in Ciuile, e Criminal, Iurisdizione della Città stessa
hanno tutte le funzioni reali, e personali con la
Cittadinanza della Patria, e vengono votate dai
Illmi Ecc.mi Deputati della Patria stessa, e li abbi-
tanti suddetti soggetti al di loro comando debbo-
dunque ai Illmi, et Ecc.mi Signori Giudici della
Patria Off.o come sono votate, e respettiuamte.
gestite le altre Ville, et abbitanti delle Ville della
Patria stessa.
Si fa pur fede, che Cussano d'Udine, e di S. Gottardo,
e Udine non sono Ville, ma Casali, e unzione
della Campagna d'Udine, e che li Nobili della
Città loro fattenenti, ed abbitanti della Cam-
pagna, e Sauedra non contribuiscono alla Cassa
della Cittadinanza per altri pesi dagli Udinesi so-
pportati nell'vltima transatione trà la Cittadinanza della
Patria, et il Consiglio d'Udine, e come da Sabbe-
bani, come del tutto sono li documenti in
questa Cancellaria della Patria del Friuli in
fede di che

Udine li 15. Agosto 1740.

Andrea Filzmiri di Tarcento
Cancell.o della Patria.

Rev. D. [illegible] Parroco [illegible]

1.

Che [illegible] [illegible] Parlamento della Pa-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2.

Che nelle Cariche di Calendadore di Com. Consiglio
de Degni, Sindaco, e Consiglieri di Com.
regno indistintamente nominati tanto Pos-
sidenti che Proletari, e che [illegible]
Cariche siano indistintamente accessibili
a tutti i Cittadini di Com. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3.

Che li Cumunali alla Nobiltà o grado d'Ingegnieri
Nob. del Ingegnio siano [illegible] indistintamente
tanto Com. Nob. che dai Proletari, e che li Consi-
glieri tanto Nob. che Proletari siano nominati
tanto dalli proletari che dalli Nob. come siano
li Cumunali alle Cariche tanto Nob. che Pro-
letari siano Ballotati, e respettivamente no-
minati tanto dalle Persone Nob. che dalle Pro-
letarie, e così li Cujunali alle Cariche in
Ingegnio nominandi siano da ogni Classe

[illegible]

senza pregiudizio.

4.°

Che nelle Cariche di Deputati Cassieri, e Custodi siano sempre ammessi con preferenza quei Cittadini, che oltre le altre qualità, siano anche Celibi, nelle nomine Deliberazioni, ed altri ai Deputati, Consiglieri e Cassieri, Dobb. come pure quel diritto nell'esercizio delle suddette Cariche colli Dobb. stessi.

5.°

Decima che nelle Cariche di Consigliere siano sempre ammessi con preferenza quei Cittadini, che nelle Cariche di precedenti alle stesse, si trovino al Partito, sempre si dia la preferenza coi Dobb. e stessi ai quali leggi &c. Tutto.

6.°

Che nelle Cariche straordinarie di Aggiunti del Sig. Provveditore, e intervenienti della Città di Udine dei Sig. Giudici Luogotenenti &c. e Dottori, che vengono in Città sempre siano preferiti del numero dei Dobb. anco Nobili.

7.°

Che alle suddette Cariche di Luogotenente, e giurisdizionale nelli quelli che di quel Luogo, si ripetteranno le Cariche come di sopra con li Documenti esistenti in questa Cancelleria.

Udine dalla Cancelleria della Patria del Friuli

Friuli

Fuit primo Februarii 1740

Andrea Asquini di Cagli
Cancelliere della Patria

Ill.mi Hieronimus Ludovico nob. Sec. d. d. Veneti.
Locumt.s Gabriel Fori Friuli Generalis.

Idem facimus, di ordine Rmi Superiorum Nob. Andreas Asquini esse talem, qualem se fecit, et subd. Veneto fidei Vestri die Jovis 7 Feb. 1740.

Bartholomeus Cum Ord. [illegible]

Statuta Parlamenti Patrie pro Iudicij
Reformata ab ipso Parlamento anno 1429

Rubrica CX.

Vacantibus nonnullis minorum provideve cupientes statuimus, quod nullus Magistratus, vel Iudex minorum annis viginti Curatores Curey, et Bona ipsa administrare, seu eorum alienare valeat, vel obligare aliqua Bona, vel eorum pro minus Rata sine expresso consensu duorum ex proximioribus suis Magistratibus annis viginti quinque quibus non sit Iudex, seu minores tales non diligenter secundo fuerint aliorum Attinentium dictorum minorum sine per iudicium eligendos duo notabiles Viri, qui cum dicto Patrono minorum, seu ipsorum minorum vota habeve possint, qui tales proximiores vel Propinquiores eligi in simul cum ipsis minoribus, videlicet nobiles Maiores, et alios bonos non subiectos alteri iudicio coram D: Comitemente, vel eius Vicario alias vero Rectoria sed iudicio loci, in quo residentes ipse teneantur.

Tratta dal Libro delli Statuti della Patria del Friuli. es: sistente in questa Cancellaria.

Udine li: 6. Agosto. 1740.

Andrea Tessini di Tarcento Cancelliere della Patria.